

I nuovi OIC

Aggiornamento dei principi contabili nazionali

Come prepararsi alla chiusura dei bilanci 2014

Analisi degli impatti civilistici e fiscali



Building a better
working world

Agenda

- ▶ Introduzione e quadro generale
- ▶ Obiettivi del progetto
- ▶ Ambito di applicazione dei principi contabili nazionali
- ▶ Status del progetto
- ▶ Cosa cambia? (Sintesi)
- ▶ I nuovi OIC

Introduzione e quadro generale

La maggior parte degli attuali principi contabili nazionali risalgono ad un periodo in cui le imprese erano tenute alla redazione dei propri bilanci secondo le direttive comunitarie. Il loro contenuto risente, pertanto, dell'esigenza all'epoca avvertita di fornire, soprattutto da parte delle grandi imprese ed in primis da parte delle società quotate, un'informazione chiara ed esaustiva.

A partire dal 2005 le società quotate e altre grandi imprese redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali. Il cambiamento dello scenario di riferimento è stato notevole e dopo alcuni anni di applicazione della nuova disciplina si è resa necessaria una maggiore attenzione per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali.

La stessa Commissione Europea ha promosso una serie di progetti per la rivisitazione delle **direttive contabili europee** nella prospettiva di semplificare la disciplina ivi contenuta, soprattutto a livello di informativa per le piccole e medie imprese e ridurne così gli oneri amministrativi.

Obiettivi del progetto

Il progetto OIC nasce pertanto con gli obiettivi di seguito illustrati.

- ▶ Aggiornare tenendo conto:
 - ▶ degli sviluppi della normativa e prassi contabile nazionale;
 - ▶ dell'evoluzione regolamentare e dottrinale internazionale;
 - ▶ dell'esperienza maturata dagli operatori (attraverso consultazione);
- ▶ Semplificare
 - ▶ apportando interventi sulla struttura dei principi contabili al fine di rendere più agevole la lettura e facilitare futuri aggiornamenti ed integrazioni;
- ▶ Focalizzare l'attenzione sulle piccole e medie imprese e relativi *stakeholder*.

Ambito di applicazione dei principi contabili nazionali

- ▶ A chi si applicano i nuovi OIC?
 - ▶ Alle società che redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile.
- ▶ Da quando?
 - ▶ Dai bilanci chiusi a partire dal 31.12.2014 (adozione anticipata facoltativa per i principi contabili OIC 15 «Crediti», OIC 20 «Titoli di debito», OIC 21 «Partecipazioni e azioni proprie»).
- ▶ Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono rilevati in accordo all'OIC 29 «Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio».

Status del progetto: approvazione dei nuovi OIC

#	Titolo	Status	#	Titolo	Status
OIC 9	Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali	Pubblicato	OIC 22	Conti d'ordine	Pubblicato
OIC 10	Rendiconto Finanziario	Pubblicato	OIC 23	Lavori in corso su ordinazione	Pubblicato
OIC 12	I documenti di bilancio	Pubblicato	OIC 24	Immobilizzazioni immateriali	Post approval
OIC 13	Rimanenze	Pubblicato	OIC 25	Imposte sul reddito	Pubblicato
OIC 14	Disponibilità liquide	Pubblicato	OIC 26	Operazioni, attività e passività in valuta estera	Pubblicato
OIC 15	Crediti	Pubblicato	OIC 28	Patrimonio netto	Pubblicato
OIC 16	Immobilizzazioni materiali	Pubblicato	OIC 29	Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio	Pubblicato
OIC 17	Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto	Pubblicato	OIC 31	Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto	Pubblicato
OIC 18	Ratei e risconti	Pubblicato	OIC 11?	Framework	?
OIC 19	Debiti	Pubblicato	OIC XX	Passaggio ai principi contabili nazionali	In fase di approvazione
OIC 20	Titoli di debito	Pubblicato			
OIC 21	Partecipazioni e azioni proprie	Pubblicato			

Cosa cambia? (Sintesi)

- ▶ **Modifica della struttura dei principi contabili;**
- ▶ **Introdotti elementi di novità** che, pur nel rispetto degli obiettivi di semplificazione del progetto, traggono ispirazione dai principi contabili internazionali;
- ▶ **Precisazioni e chiarimenti** su tematiche presenti nelle versioni precedenti dei principi;
- ▶ **Eliminazione di alcune alternative contabili;**
- ▶ **Riformulazione della disciplina di alcuni temi di dettaglio.**

Principi Contabili Italiani

OIC 12 (2014) – Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

Principali chiarimenti

OIC	Tematica	Descrizione
OIC 12	Contenuto	<ul style="list-style-type: none">✓ Precisa l'ambito di applicazione;✓ Incorporato l'interpretativo n. 1 del precedente P.C. 12;✓ Non contiene la parte dedicata al rendiconto finanziario, in quanto la tematica è oggetto di trattazione nell'OIC 10;✓ Precisa la definizione di «Attività straordinarie»;✓ Fornisce alcuni chiarimenti in merito alle informazioni da inserire in nota integrativa con riferimento alle operazioni di <i>leasing</i> finanziario.

OIC 12 (2014) - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

Ambito di applicazione:

si applica alle società che redigono il bilancio di esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile.

Raccomanda l'utilizzo del set di principi OIC anche per le società di persone e le imprese individuali che svolgono attività commerciale.

OIC 12 (2014) - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

Chiarita la definizione di «Attività straordinaria»:

Deve includere i proventi e gli oneri la cui fonte è estranea all'attività ordinaria della società.

Sono considerati straordinari i proventi e gli oneri che derivano da:

- ▶ eventi accidentali ed infrequenti;
- ▶ operazioni infrequenti che sono estranee all'attività ordinaria della società.

La straordinarietà dell'evento o dell'operazione è determinata in funzione della loro natura in relazione alla ordinaria attività della società. Restano quindi esclusi, gli eventi che, pur accidentali e non ricorrenti nel loro verificarsi o nel loro ammontare, sono connessi alla ordinaria attività della società (ad esempio, il crollo accidentale di uno stabilimento costituisce un evento straordinario per una impresa industriale, mentre non è tale per un'impresa assicuratrice che lo abbia assicurato anche se i suoi effetti sono di estrema rilevanza per la stessa impresa assicuratrice).

Non sono invece considerati straordinari:

- ▶ scioperi, anche se di rilevante entità, in quanto rientranti nel rischio di impresa;
- ▶ utili o perdite derivanti da variazioni di cambi;
- ▶ perdite su crediti, anche se di rilevante entità (per insolvenza del creditore);
- ▶ definizione di controversie, se di natura ricorrente e/o pertinenti all'ordinaria gestione della società.

OIC 12 (2014) - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

La Nota Integrativa:

- a) precisa che le informazioni nella nota integrativa sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate negli schemi di stato patrimoniale e conto economico;
- b) fornisce ulteriori precisazioni con riguardo all'informazione di cui all'articolo 2427, numero 1 relativa ai criteri di valutazione adottati dalla società.

OIC 12 (2014) - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

Le nuove appendici

- ▶ **appendice A:** composizione e schemi del bilancio d'esercizio nella legislazione civilistica: illustra le norme del C.C. che disciplinano la presentazione dello SP, del CE e della Nota Integrativa;
- ▶ **appendice B:** le semplificazioni previste per il bilancio in forma abbreviata;
- ▶ **appendice C:** informativa sugli strumenti finanziari partecipativi;
- ▶ **appendice D:** operazioni di locazione finanziaria e compravendita (*Leasing e sale/lease back*);
- ▶ **appendice E:** operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione;
- ▶ **appendice F:** informativa sull'attività di direzione e coordinamento di società;
- ▶ **appendice G:** informativa relative a operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio;
- ▶ **appendice H:** motivazioni delle scelte operate nel principio contabile.

Eliminate le appendici relative alla movimentazione delle poste del Patrimonio Netto e all'informativa per area geografica (inserite in altri principi).

OIC 12 (2014) - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio



Impatti fiscali correlati

OIC 12 (2014) – Composizione e schemi del bilancio d'esercizio – riflessi ROL e IRAP

- ▶ Le modalità di classificazione delle voci di conto economico sono alla base della determinazione del ROL nonché della tassazione IRAP delle società di capitali;
- ▶ L'art. 96 c.2 del Tuir prevede che il ROL sia costituito dalla differenza tra il valore e i costi della produzione (A-B), con esclusione di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria;
- ▶ L'art. 5 c.1 del D.Lgs. 446/1997 stabilisce che la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione (A-B), con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13) di conto economico.

OIC 12 (2014) – Composizione e schemi del bilancio d'esercizio – aspetti IRAP

- ▶ Ai fini IRAP la classificazione secondo il Codice Civile e l'OIC 12 subisce alcune deroghe: si veda ad esempio il caso dei proventi/oneri straordinari e degli accantonamenti;
- ▶ *Proventi ed oneri straordinari:*
 - ▶ Il nuovo principio fornisce una definizione più specifica di attività straordinaria;
 - ▶ L'irrilevanza ai fini IRAP dei proventi ed oneri straordinari deve essere comunque verificata alla luce dell'interpretazione adottata dall'Agenzia delle Entrate in merito al cd. principio di correlazione (cfr. Circolare 27/E del 26 maggio 2009 e Circolare 10/E del 14 maggio 2014).
- ▶ *Accantonamenti:*
 - ▶ Il nuovo principio afferma ancora più esplicitamente la prevalenza del criterio della classificazione «per natura» dei costi;
 - ▶ Tale criterio deve però essere valutato congiuntamente a quanto stabilito dalla Circolare 12/E del 19 febbraio 2008: indipendentemente dalla classificazione contabile, ciò che nella sostanza costituisce un accantonamento non è in ogni caso deducibile ai fini Irap.

OIC 22 (2014) – Conti d'ordine

Principali chiarimenti			
OIC	Tematica	Descrizione	
OIC 22	Rappresentazione	<ul style="list-style-type: none">✓ Si è precisato di non procedere alla rappresentazione tra i conti d'ordine iscritti in calce allo stato patrimoniale di quegli accadimenti che siano già stati oggetto di rilevazione nello stato patrimoniale, nel conto economico e/o nella nota integrativa per <u>evitare duplicazioni informative</u>;✓ Sono iscritti nei conti d'ordine gli impegni che per loro natura e ammontare (singolarmente o cumulativamente) possono <u>incidere in modo rilevante</u> sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società, e quindi la cui conoscenza sia utile per valutare tale situazione;✓ I beni di terzi sono rilevati nei conti d'ordine nel momento in cui la società ne assume la custodia e quindi su di essa gravano non solo gli oneri relativi alla custodia e i rischi connessi al perimento del bene ma anche alla <u>responsabilità di custodia</u>. Se in sede di rilevazione iniziale, il rischio di risarcimento danni è da considerarsi già probabile, la società iscrive da subito un fondo rischi ed oneri.	
Principali modifiche			
OIC	Tema	Vecchio principio	Nuovo principio
OIC 22	Classificazione	Non è prevista un'articolazione legale dei conti d'ordine	È richiesta la distinzione tra « <u>garanzie prestate</u> » e « <u>altri conti d'ordine</u> ». È specificato cosa deve essere incluso in tali voci
	Garanzie ricevute	Non disciplinate	Le garanzie ricevute non devono essere esposte tra i conti d'ordine, ma devono essere <u>oggetto di informativa in nota integrativa</u>

OIC 22 (2014) – Conti d'ordine

Schema di Stato Patrimoniale

Il nuovo principio richiede la distinzione tra «Garanzie prestate» e «Altri conti d'ordine». Negli altri conti d'ordine si includono:

- I. impegni;
- II. beni di terzi presso la società;
- III. beni della società presso terzi, per i quali si dà solo notizia in nota integrativa.

Si è precisato di non procedere alla rappresentazione tra i conti d'ordine iscritti in calce allo stato patrimoniale di quegli accadimenti che siano già stati oggetto di rilevazione nello stato patrimoniale, nel conto economico e/o nella nota integrativa per evitare duplicazioni informative.

OIC 22 (2014) – Conti d'ordine

Garanzie prestate e garanzie ricevute

Il principio chiarisce che le garanzie iscritte nei conti d'ordine debbano comprendere solo le **garanzie prestate**. Le garanzie ricevute non devono essere esposte tra i conti d'ordine bensì occorre fornire specifiche informazioni in nota integrativa.

Beni di terzi presso la società

Devono essere iscritti nei conti d'ordine i beni di terzi nel momento in cui la società ne assume la **custodia** e quindi su di essa gravano non solo gli oneri relativi alla custodia e i rischi connessi al perimento del bene ma anche alla responsabilità di custodia. Se in sede di rilevazione iniziale, il rischio di risarcimento danni è da considerarsi già **probabile**, la società iscrive fin da subito un fondo rischi ed oneri.

OIC 22 (2014) – Conti d'ordine

Impegni

- a) Il nuovo OIC 22 ha riformulato la disciplina degli impegni. In particolare devono essere iscritti nei conti d'ordine gli impegni che per loro natura e ammontare (singolarmente o cumulativamente) possono incidere in modo rilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società, e quindi la cui conoscenza sia utile per valutare tale situazione;
- b) Ad ogni chiusura la società deve valutare la congruità degli ammontari relativi alle garanzie prestate o ricevute, impegni e beni di terzi presso la società, valutando se si sono verificate le condizioni per l'iscrizione di un fondo rischi nella voce B3 «Altri fondi rischi» del passivo dello stato patrimoniale.

OIC 10 (2014) – Rendiconto finanziario

Principali chiarimenti		
OIC	Tematica	Descrizione
OIC 10	Definizioni	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Riformulate le definizioni di gestione reddituale, attività di investimento e attività di finanziamento.
	Schemi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Inserite alcune indicazioni circa la possibilità di aggiungere, suddividere o raggruppare i flussi finanziari ai fini di una maggiore chiarezza sulla rappresentazione finanziaria; ✓ Introdotta la distinzione tra flussi finanziari derivanti dal capitale proprio o dal capitale di debito nella presentazione del flusso da attività di finanziamento; ✓ Specificato che il flusso finanziario derivante dall'acquisizione di un ramo d'azienda è presentato distintamente nell'attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte dell'operazione; ✓ Specificato che i flussi finanziari connessi ai derivati di copertura sono presentati nella medesima categoria dei flussi finanziari dell'elemento coperto; ✓ Preciso che interessi pagati e incassati sono presentati distintamente tra i flussi finanziari della gestione reddituale, salvo particolari casi in cui essi si riferiscono direttamente ad investimenti (attività di investimento) o a finanziamenti (attività di finanziamento).
	Il rendiconto finanziario consolidato	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Il flusso finanziario derivante dal corrispettivo pagato / incassato per l'acquisto o la cessione di una società controllata è presentato distintamente nell'attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse nell'operazione; ✓ In calce al rendiconto finanziario devono essere presentate le seguenti informazioni: a) corrispettivi totali pagati o ricevuti, b) evidenza delle disponibilità liquide acquisite e cedute c) il valore netto contabile delle attività/passività acquisite e cedute.

OIC 10 (2014) – Rendiconto finanziario

Principali modifiche		Vecchio principio	Nuovo principio
OIC 10	Schema rendiconto	Prevede la possibilità di redigere il rendiconto finanziario in termini di CCN, già presente nel vecchio OIC 12.	Il rendiconto finanziario in termini di liquidità è l'unico schema ammesso
	Classificazione	I dividendi pagati possono essere considerati flussi da operazioni di finanziamento e i dividendi ricevuti possono essere considerati flussi da operazioni di investimento.	I dividendi ricevuti e pagati sono presentati distintamente, rispettivamente, nella gestione reddituale e nell'attività di finanziamento

OIC 10 (2014) – Rendiconto finanziario

Tematica

Schema di rendiconto

Il nuovo OIC 10 non introduce l'obbligatorietà della predisposizione del rendiconto finanziario che continua ad essere un documento raccomandato, ma non obbligatorio. Il principio ne raccomanda la redazione a tutte le tipologie societarie, anche se il Codice Civile non lo prevede espressamente.

E' stato eliminato il concetto di risorse finanziarie inteso come capitale circolante netto previsto dal precedente OIC 12; pertanto il rendiconto finanziario deve rappresentare la variazione delle disponibilità liquide. Il rendiconto finanziario in termini di liquidità è l'unico schema ammesso.

Il nuovo principio affina le definizioni di:

- ▶ *Gestione reddituale*
- ▶ *Attività di investimento*
- ▶ *Attività di finanziamento*

La gestione *reddituale* comprende generalmente le operazioni connesse all'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, nonché le altre operazioni non ricomprese nell'attività di investimento e di finanziamento.

L'attività di *investimento* comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività *finanziarie* non immobilizzate.

L'attività di finanziamento comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.

OIC 10 (2014) – Rendiconto finanziario

Tematica

Classificazione

In tema di classificazione delle voci di bilancio all'interno del rendiconto finanziario sono state introdotte le seguenti modifiche:

- ▶ gli **interessi pagati e incassati** sono presentati distintamente tra i flussi finanziari della gestione reddituale, salvo particolari casi in cui essi si riferiscono direttamente ad investimenti (attività di investimento) o a finanziamenti (attività di finanziamento);
- ▶ i **dividendi incassati e pagati** sono presentati distintamente, rispettivamente, nella gestione reddituale e nell'attività di finanziamento;
- ▶ i flussi finanziari relativi alle **imposte sul reddito** sono indicati distintamente e classificati nella gestione reddituale (esempi di flussi finanziari in uscita sono: il pagamento delle imposte alle autorità fiscali, inclusi i pagamenti degli acconti di imposta; esempi di flussi finanziari in entrata sono: i corrispettivi ricevuti dalle autorità fiscali, incluse le eccedenze e i rimborsi).
- ▶ Gli utili o le perdite derivanti da adeguamento **cambio** non realizzati non rappresentano flussi finanziari; l'utile o la perdita dell'esercizio è dunque rettificato per tener conto di queste operazioni che non hanno natura monetaria.

OIC 10 (2014) – Rendiconto finanziario

Un esempio

Le «assumptions» utilizzate per la predisposizione del presente esempio vengono di seguito brevemente descritte :

Attivo	31.12.2014	31.12.2013	Variazione
A. CREDITI VERSO SOCI	-	-	-
B. IMMOBILIZZAZIONI			
I Immobilizzazioni immateriali			-
7 Altre	95	-	95
Totale	95	-	95
II Immobilizzazioni materiali			
1 Terreni e fabbricati	600	300	300
2 Impianti e macchinario	500	350	150
3 Attrezzature industriali e commerciali	80	-	80
4 Altri Beni	70	-	70
Totale	1.250	650	600
III Immobilizzazioni finanziarie			
1 Partecipazioni in:			
a imprese controllate	50	50	-
b imprese collegate	50	-	50
sub)	100	50	50
2 Crediti			
a verso controllate	50	-	50
Totale	150	50	100
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.495	700	795
C. ATTIVO CIRCOLANTE			
I Rimanenze			
1 Materie prime, sussidiarie e di consumo	700	600	100
Totale	700	600	100
II Crediti			
1 Verso clienti	450	400	50
Totale	450	400	50
III Attività finanziarie			
IV Disponibilità liquide			
1 Depositi bancari e postali	145	100	45
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.295	1.100	195
D. RATEI E RISCONTI			
1 Ratei	5	-	5
2 Risconti	10	20	(10)
Totale	15	20	(5)
TOTALE ATTIVO	2.805	1.820	985

OIC 10 (2014) – Rendiconto finanziario

Un esempio

Le «assumptions» utilizzate per la predisposizione del presente esempio vengono di seguito brevemente descritte :

Passivo	31.12.2014	31.12.2013	Variazione
A. PATRIMONIO NETTO			
I Capitale	850	700	150
IV Riserva legale	100	80	20
IX Utile (perdita) dell'esercizio	45	40	5
Totale	995	820	175
B. FONDI PER RISCHI E ONERI			
Totale	-	-	-
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	60	50	10
D. DEBITI			
4 Debiti verso banche	850	550	300
7 Debiti verso fornitori	700	248	452
12 Debiti tributari	55	40	15
14 Altri Debiti	95	87	8
Totale	1.700	925	775
E. RATEI E RISCONTI			
1 Ratei	50	25	25
TOTALE PASSIVO	2.805	1.820	985
CONTI D'ORDINE			
1 Garanzie:	-	-	-
a fidejussioni prestate	-	-	-

Conto Economico	2014	2013	Variazione
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.450	1.500	(50)
2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti	50	20	30
5 Altri ricavi e proventi	10	-	10
TOTALE	1.510	1.520	(10)
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	450	480	(30)
7 Per servizi	350	340	10
9 Per il personale:	480	480	-
a salari e stipendi	450	450	-
c trattamento di fine rapporto	30	30	-
10 Ammortamenti e svalutazioni:	130	105	25
b ammortamento delle immobilizzazioni materiali	130	105	25
11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(50)	(45)	(5)
TOTALE	1.360	1.360	-
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	150	160	(10)
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15 Proventi da partecipazioni	30	-	30
16 Altri proventi finanziari	5	-	5
g proventi diversi dai precedenti	5	-	5
17 Interessi ed altri oneri finanziari	(53)	(60)	7
d interessi e altri oneri finanziari	(53)	(60)	7
17-bi Utile e perdite su cambi	(38)	-	(38)
TOTALE	(56)	(60)	5
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
TOTALE	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	95	100	(6)
22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e (anticipate)	50	60	(10)
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	45	40	5

OIC 10 (2014) – Rendiconto finanziario

Un esempio

Le «assumptions» utilizzate per la predisposizione del presente esempio vengono di seguito brevemente descritte:

► *Immobilizzazioni materiali*

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati disinvestimenti di immobilizzazioni materiali il cui valore netto contabile era pari a 30 e il valore di realizzo è pari a 40;

Nel corso dell'esercizio sono state acquistate immobilizzazioni materiali per Euro 760.

► *Immobilizzazioni finanziarie*

La società detiene una partecipazione di controllo il cui valore di carico è pari a Euro 500. Nel corso del 2014 la controllata ha deliberato la distribuzione di utili per Euro 30. Nel corso del 2014, inoltre, la società ha acquisito una partecipazione in una società collegata in un business diverso da quello svolto dalla società per Euro 50.

La società ha concesso nel corso dell'esercizio 2014 un finanziamento a medio lungo termine alla controllata per il valore nominale di Euro 50. Tale finanziamento è fruttifero.

Gli interessi attivi di competenza dell'esercizio sono pari a Euro 5 (non sono stati incassati).

► *Crediti commerciali*

I crediti commerciali sono crediti in valuta estera (USD). La perdita su cambi da adeguamento valutario a fine esercizio è pari a Euro 38.

OIC 10 (2014) – Rendiconto finanziario

Un esempio

► *Debiti verso fornitori*

	2014	2013
di cui per forniture d'esercizio	400	200
di cui per immobilizzazioni materiali	300	48
	700	248

► *Debiti verso banche*

I debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo sono rappresentati da mutui passivi.

I debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo comprendono l'importo di 50 relativa a quota di breve termine di mutui.

	2014	2013
Esigibili entro l'esercizio successivo	400	200
Esigibili oltre l'esercizio successivo	450	305
	850	550

Inoltre nell'esercizio sono stati ottenuti nuovi mutui per Euro 150 erogati in data 30.09 con pagamento di interessi trimestrali, il primo con data 31.12. Sul finanziamento la società ha stipulato un IRS valutato di copertura che scambia fisso con variabile. Gli interessi passivi sul finanziamento pagati nell'esercizio sono pari a Euro 2. Il differenziale negativo del derivato relativo al IV° trimestre 2014 , pari a Euro 1 è stato pagato in data 31 dicembre 2014. Nell'esercizio la società ha inoltre rimborsato finanziamenti per Euro 50.

OIC 10 (2014) – Rendiconto finanziario

Un esempio

► Imposte

Le imposte pagate nell'esercizio 2014 si ipotizzano pari a 40, mentre le imposte di competenza sono pari a 50.

► Ratei passivi

I ratei passivi si riferiscono interamente a interessi passivi stanziati in bilancio

► Patrimonio Netto

Nel corso dell'esercizio è stato deliberato un incremento del capitale sociale per Euro 150; inoltre l'assemblea dei soci ha deliberato la seguente destinazione dell'utile d'esercizio 2013:

- Euro 20 a distribuzione dividendi
- Euro 20 a incremento della riserva legale

► Ramo d'azienda

Nel corso del 2014 è stato acquisto un ramo d'azienda con attività nette pari a 165 euro passività nette totali pari a 260 euro, rilevando una differenza attribuita ad avviamento. Il prezzo pagato è pari a zero.

Avviamento	95	Fondo TFR	5
Cespiti	65	Debiti verso fornitori	213
Magazzino	60	Altri debiti	42
Cassa	40		
Totale	260	Totale	260

OIC 10 (2014) – Rendiconto finanziario

Un esempio

Rendiconto Finanziario - Gest. Reddittuale	2014	Note	Commenti alle principali variazioni
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddittuale (metodo indiretto)			
Utile (perdita dell'esercizio)	45		
Imposte sul reddito	50	a)	Non tutte le imposte di competenza hanno già avuto manifestazione finanziaria, in tal senso va isolata la sola uscita di cassa. Bisogna inoltre considerare specificatamente le imposte attribuibili alle attività di investimento, di finanziamento da quelle reddittuali.
Interessi passivi/ (interessi attivi)	48	b)	Il nuovo OIC prevede una distinta presentazione degli interessi pagati e incassati nella gestione reddittuale (regola generale) salvo particolari casi (eccezioni) in cui essi si riferiscono direttamente ad investimenti o a finanziamenti.
(Utili)/ Perdite su cambi	38	i)	Gli utili o le perdite derivanti da adeguamento cambio non realizzati non rappresentano flussi finanziari.
(Plusvalenze)/min. derivanti dalla cessione imm. Materiali	(10)	c)	
Dividendi	(30)	d)	I dividendi incassati da investimenti ritenuti strategici per la gestione operativa del core business vengono espressi nella gestione reddittuale, mentre investimenti finanziari relativi alla gestione di tesoreria sono stati indicati nell'attività d'investimento
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	140		
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto			
Accantonamenti ai fondi	30	e)	Corrispondono solo ad accantonamento al fondo TFR
Utilizzo dei fondi	(25)	e)	Corrispondono al solo utilizzo fondo TFR
Ammortamenti delle immobilizzazioni	130	c)	
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	---		
Altre rettifiche per elementi non monetari	---		
Totale rettifiche elementi non monetari	135		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	275		

OIC 10 (2014) – Rendiconto finanziario

Un esempio

Rendiconto Finanziario - Gest. Reddittuale	2014	Note	Commenti alle principali variazioni
Variazioni del capitale circolante netto			
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(40)	f)	Variazione delle rimanenze di magazzino al netto dell'acquisto del ramo d'azienda.
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(88)	i)	Gli utili o le perdite derivanti da adeguamento cambio non realizzati non rappresentano flussi finanziari.
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(13)	f) e g)	Variazione dei debiti verso fornitori al netto dell'acquisto del ramo d'azienda e al netto della variazione dei debiti verso fornitori per acquisto cespiti.
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	10	b)	Data dalla variazione dei ratei e risconti attivi al netto degli interessi attivi stanziati e non incassati.
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	---	b)	Data dalla variazione dei ratei e risconti passivi al netto degli interessi passivi stanziati e non pagati.
Altre variazioni del capitale circolante netto	(29)	a)	La variazione dei debiti tributari è stata neutralizzata dalle imposte non pagate nell'esercizio. La variazione effettiva è pari a 5. Le altre variazioni del capitale circolante netto includono anche tra gli altri le variazioni degli altri debiti / crediti e dei debiti e crediti tributari.
Totale variazioni capitale circolante netto	<u>(160)</u>		
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	<u>116</u>		
Altre rettifiche			
(Interessi pagati)	(25)	b)	Interessi passivi al netto della var. nei ratei passivi
Interessi incassati	---	b)	Interessi attivi al netto della var. nei ratei attivi (l'interesse attivo stanziato in bilancio non ha generato flussi finanziari in entrata)
Imposte sul reddito pagate	(40)	a)	Le imposte pagate nell'esercizio sono date e pari a 40. Esponiamo nella parte reddituale il flusso in uscita relativo alla imposte correnti.
Dividendi incassati	30	d)	Il principio chiede di rappresentare i dividendi incassati nella gestione reddituale. Resta a nostro giudizio un "dubbio interpretativo": è corretto rappresentare in questa sede anche dividendi incassati a fronte di una gestione puramente finanziaria della liquidità?
Totale altre rettifiche	<u>(35)</u>		
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	<u>81</u>		

OIC 10 (2014) – Rendiconto finanziario

Un esempio

Rendiconto Finanziario - Gest. Investimento	2014	Note	Commenti alle principali variazioni
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento			
<i>Immobilizzazioni materiali</i>			
Investimenti	(695)	c) ed f)	Investimenti realizzati al netto dell'apporto da acquisto ramo d'azienda
Incrementi debiti verso fornitori per immobilizzazioni	252	g)	Se residuano debiti per acquisti di immobilizzazioni, la variazione va considerata a rettifica dei flussi per attività di investimento
Prezzo di realizzo disinvestimenti di immobilizzazioni	40	c)	
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>			
Investimenti	(100)	h)	Esborso di cassa per acquisto partecipazione ed erogazione finanziamento.
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	40	f)	Effetto netto dell'acquisto del ramo d'azienda o nel caso di rendiconti finanziari consolidati di acquisto / cessione partecipazioni.
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(463)		

OIC 10 (2014) – Rendiconto finanziario

Un esempio

Rendiconto Finanziario - Gest. Finanziamento

2014

Note

Commenti alle principali variazioni

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	200
Accensione finanziamenti	150
Interessi pagati su specifico finanziamento	(2)
Flusso finanziario da derivato di copertura	(1)
Rimborso finanziamenti	(50)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento	150
Cessione (acquisto) di azioni proprie	---
Dividendi pagati	(20)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

427

Incremento delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C)

45

Disponibilità liquide all'01.01.2014

100

Disponibilità liquide al 31.12.2014

145

Di cui conti correnti vincolati

40

Di cui conti correnti non vincolati

105

Se rilevanti l'entità rappresenta in calce al rendiconto finanziario l'ammontare delle disponibilità liquide che sono liberamente utilizzabili da quelle che non lo sono, spiegandone i motivi.

OIC 24 (2014) – Immobilizzazioni immateriali

Principali chiarimenti

OIC	Tematica	Descrizione
OIC 24	Costi di addestramento e qualificazione	✓ Precisate le ragioni per le quali i costi di addestramento e di qualificazione del personale sono capitalizzati, confermando che i <u>costi di riduzione straordinaria</u> del personale sono spesi perché non rispettano tali requisiti.
	Somme <i>una tantum</i>	✓ Preciso che, in relazione ai brevetti, diritti di sfruttamento di opere, marchi e licenze e concessioni, qualora il contratto di acquisto preveda, oltre al pagamento di un corrispettivo iniziale, anche il <u>pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi</u> commisurati agli effettivi volumi della produzione o delle vendite, è iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali il solo costo pagato inizialmente.
	Migliorie su beni di terzi	✓ Preciso che i costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi sono <u>cancellati</u> dal bilancio nel caso in cui il contratto di locazione (o leasing) cui si riferiscono <u>cessi prima della scadenza originariamente pattuita</u> . Il relativo importo è rilevato direttamente a conto economico (prevalentemente nella voce «Svalutazioni»), <u>salvo</u> il caso in cui la cessazione del contratto dipenda dall'acquisto del bene da parte della società. In questa ipotesi, l'importo viene riclassificato tra le "Immobilizzazioni materiali" ad aumento del costo del bene acquisito, nel limite del valore recuperabile del bene.
	Contributi pubblici	✓ Introdotta la disciplina sulla <u>rilevazione contabile dei contributi pubblici</u> , opportunamente coordinata con l'OIC 16

OIC 24 (2014) – Immobilizzazioni immateriali

Principali modifiche

OIC	Tema	Vecchio principio	Nuovo principio
OIC 24	Avviamento	I maggior valore pagato, nel caso di acquisto di un'azienda per motivi diversi dalla redditività (sinergie) della singola impresa, deve essere imputato ad un « cattivo affare » e rilevato a conto economico	Il maggior valore pagato deve essere rilevato a conto economico solo in presenza di un <u>effettivo «cattivo affare»</u> . In ogni caso deve essere verificata, annualmente, l'esistenza di eventuali indicatori di impairment.
OIC 24	Classificazione	I costi relativi all'acquisto a titolo di licenza d'uso di software applicativo ed i costi di know-how (tutelato giuridicamente) sono classificati nella voce <u>B.I.4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili</u>	I costi relativi all'acquisto a titolo di licenza d'uso di software applicativo ed i costi di know-how (tutelato giuridicamente) sono classificati nella voce <u>B.I.3 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno</u>

OIC 24 (2014) – Immobilizzazioni immateriali

Il nuovo OIC 24 in tema di avviamento:

- riformula e integra la definizione di avviamento;
- elimina alcuni riferimenti di dettaglio presenti nel precedente principio contabile PC 24. E' stato eliminato il riferimento alla diretta contabilizzazione a conto economico dell'avviamento come componente negativa di reddito nel caso in cui l'eccedenza tra il corrispettivo pagato ed il valore dell'azienda acquisita fosse dovuta a motivi diversi dalla redditività della singola impresa acquisita (ad es. decisione di eliminare un concorrente). L'eventuale capitalizzazione deve essere verificata sulla base dei presupposti previsti dal principio e, annualmente, deve essere verificata l'esistenza di eventuali indicatori di impairment. Al contrario, in presenza di un cattivo affare, tale eccedenza deve essere iscritta a conto economico;
- Sono stati eliminati i riferimenti ai costi per la produzione di materiali aventi finalità promozionali;

OIC 24 (2014) – Immobilizzazioni immateriali

- I costi di addestramento e di qualificazione del personale e dei lavoratori ad esso assimilabili possono essere capitalizzati soltanto quando assimilabili ai costi di start-up e sostenuti in relazione ad una attività di avviamento di una nuova società o di una nuova attività;
- In relazione ai brevetti, diritti di sfruttamento di opere, marchi e licenze e concessioni, qualora il contratto di acquisto preveda, oltre al pagamento di un corrispettivo iniziale, anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi volumi della produzione o delle vendite, è iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali il solo costo pagato inizialmente;
- I costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi sono cancellati dal bilancio nel caso in cui il contratto di locazione (o leasing) cui si riferiscono cessi prima della scadenza originariamente pattuita. Il relativo importo è rilevato direttamente a conto economico (nella voce «Svalutazioni»), salvo il caso in cui la cessazione del contratto dipenda dall'acquisto del bene da parte della società. In questa ipotesi, l'importo viene riclassificato tra le "Immobilizzazioni materiali" ad aumento del costo del bene acquisito, nel limite del valore recuperabile del bene.

OIC 24 (2014) – Immobilizzazioni immateriali

Il nuovo standard fornisce inoltre precisazioni su:

- il momento in cui i costi per la realizzazione interna di un progetto sono classificati nei costi di ricerca e sviluppo (ossia fintantoché non sia ragionevolmente certo l'ottenimento della piena titolarità del diritto);
- la disciplina dei software non tutelati specificando che sono capitalizzabili i relativi costi diretti e indiretti;
- il trattamento in bilancio delle svalutazioni di immobilizzazioni rivalutate.

É inoltre attualmente in fase di discussione la possibilità di capitalizzare al presumibile valore di mercato alla data di acquisizione (aumentato dei relativi costi accessori) i beni immateriali acquisiti a titolo gratuito, allorché abbiano un valore attendibilmente determinabile.

OIC 16 (2014) – Immobilizzazioni materiali

Principali chiarimenti

OIC	Tematica	Descrizione
OIC 16	Classificazione	✓ Precisati i requisiti in presenza dei quali occorre effettuare la riclassifica nell'attivo circolante (immobilizzazioni vendibili alle loro condizioni attuali; vendita altamente probabile e prevista nel breve termine).
	Ammortamento	✓ Necessità di ammortizzare separatamente componenti di uno stesso cespite con vite utili differenti salvo il caso in cui ciò non sia praticabile o significativo

Principali modifiche

		Vecchio principio	Nuovo principio
OIC 16	Cespiti inutilizzati	L'ammortamento deve essere sospeso per i cespiti che non verranno utilizzati per lungo tempo, obsoleti o da alienare; il valore di tali cespiti dovrà essere ridotto a quello di netto realizzo	L'ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati, tenuto conto che in tale lasso temporale il bene è pur sempre soggetto ad obsolescenza tecnica ed economica
	Oneri finanziari	Possono essere capitalizzati solo se si riferiscono a finanziamenti specifici ottenuti e utilizzati per l'acquisto del cespite	Possibilità di capitalizzare anche gli oneri finanziari relativi a finanziamenti generici, in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione.
	Terreni e fabbricati	Il valore del terreno può non essere scorporato qualora il valore dello stesso approssimi il relativo fondo di ripristino / bonifica del sito	Il valore del terreno deve essere sempre scorporato, anche mediante l'utilizzo di stime

OIC 16 (2014) – Immobilizzazioni materiali

- ▶ Principali chiarimenti/modifiche in tema di ammortamento:
 - a) fornisce alcune precisazioni in merito a componenti aventi vita utile diversa del cespite principale → aggiunge il concetto di significatività / richiede l'indicazione in nota integrativa dei metodi e aliquote utilizzate per i componenti identificati;
 - b) si specifica che il processo di ammortamento va interrotto nel momento in cui il valore residuo (valore realizzabile dal bene al termine del periodo di vita utile) risulti almeno pari al valore netto contabile del cespite;
 - c) elimina la previsione secondo cui l'ammortamento andava sospeso per i cespiti non utilizzati per lungo tempo.
- ▶ E' stata inoltre stralciata la parte relativa alla svalutazione per perdite durevoli in quanto oggetto dell'OIC 9.
- ▶ Riformula la disciplina della capitalizzazione degli oneri finanziari, senza tuttavia introdurre sostanziali modifiche.

OIC 16 (2014) – Immobilizzazioni materiali

- ▶ Riportiamo nel seguito le condizioni per la capitalizzazione degli oneri finanziari:
 - ▶ Gli oneri devono essere effettivamente sostenuti, oggettivamente determinabili, entro il limite del valore recuperabile del bene.
 - ▶ Nella misura in cui i fondi sono presi a prestito specificatamente per finanziare la costruzione di un bene (c.d. finanziamento di scopo) gli oneri finanziari capitalizzabili sono quelli effettivamente sostenuti, *dedotto ogni provento finanziario derivante dall'investimento temporaneo dei fondi [new]*.
 - ▶ Nella misura in cui i fondi sono presi a prestito genericamente, l'ammontare degli oneri finanziari maturati su tali fondi è capitalizzabile nei limiti della quota attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione. *Tale ammontare è determinato applicando un tasso di capitalizzazione (media ponderata degli oneri finanziari netti relativi ai finanziamenti in essere durante l'esercizio, senza considerare quelli specifici) ai costi sostenuti [new]*.

OIC 16 (2014) – Immobilizzazioni materiali

- ▶ Sono capitalizzabili solo gli interessi maturati su beni che richiedono un periodo di costruzione significativo (periodo che va dal pagamento ai fornitori fino al momento in cui essa è pronta per l'uso). Se il periodo di costruzione si prolunga a causa di scioperi, inefficienze o altre cause estranee all'attività di costruzione, gli oneri finanziari relativi al maggior tempo non sono capitalizzati, ma sono considerati come costi del periodo in cui vengono sostenuti.
- ▶ *La capitalizzazione degli oneri finanziari è sospesa durante i periodi, non brevi, nei quali lo sviluppo del bene è interrotto [new].*
- ▶ La scelta di capitalizzare gli oneri finanziari è applicata in modo costante nel tempo

- ▶ Esempio



Microsoft Excel
Worksheet

OIC 16 (2014) – Immobilizzazioni materiali

- ▶ Elimina la previsione contenuta nella previgente versione del principio che permetteva di non scorporare il valore del terreno dai fabbricati su cui essi insistono quando il valore del terreno tenda a coincidere con il valore del fondo di ripristino/bonifica del sito.
- ▶ Chiarisce che le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito sono iscritte al presumibile valore di mercato *al lordo dei costi accessori* [new]; la contropartita è rilevata nella gestione straordinaria del conto economico.
- ▶ Precisa che le svalutazioni di immobilizzazioni rivalutate transitano per il conto economico salvo eventuale diversa previsione di legge.

OIC 16 (2014) – Immobilizzazioni materiali

- ▶ Definisce che le immobilizzazioni destinate alla vendita sono classificate separatamente dalle immobilizzazioni materiali in un'apposita voce dell'attivo circolante al verificarsi dei seguenti requisiti:
 - ▶ le immobilizzazioni sono vendibili alle loro condizioni attuali o non richiedono modifiche tali da differirne l'alienazione;
 - ▶ la vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato;
 - ▶ l'operazione dovrebbe concludersi nel breve termine.
 - ▶ [Nel precedente principio un bene era considerato «destinato alla vendita» in conseguenza di una delibera del Consiglio di Amministrazione]
- ▶ Le immobilizzazioni destinate alla vendita non sono più ammortizzate e sono valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Impatti fiscali correlati

OIC 16 (2014) – Immobilizzazioni materiali aspetti fiscali

- ▶ Riclassifica nell'attivo circolante delle immobilizzazioni destinate alla vendita
 - ▶ Deducibilità fiscale degli ammortamenti imputati a conto economico fino alla data della riclassifica: criterio fiscale pro-rata (?);
 - ▶ Non rileveranno più ai fini del calcolo delle società di comodo in quanto attività non più immobilizzate;
 - ▶ Non rientreranno più nel calcolo del plafond ai fini della deducibilità delle spese di manutenzione in quanto non più attività immobilizzate.

- ▶ Ammortamento delle immobilizzazioni alienate nel corso dell'esercizio
 - ▶ Normativamente non vi sono restrizioni alla misura dell'ammortamento nell'esercizio di alienazione;
 - ▶ Risoluzione 41/E 12 febbraio 2002 → criterio del pro rata temporis (superata la precedente posizione della circolare 98/E del 17 maggio 2000 secondo la quale non dovevano essere operati);
 - ▶ No impatto rispetto alla mancata effettuazione dell'ammortamento se nell'anno viene tassata/dedotta anche la relativa plus/minus; si impatto in caso di rateazione della plusvalenza.

OIC 16 (2014) – Immobilizzazioni materiali aspetti fiscali

- ▶ Possibilità di capitalizzare anche gli oneri finanziari relativi a finanziamenti generici sostenuti durante il periodo di fabbricazione dell'immobilizzazione
 - ▶ Capitalizzazione classificata in A4-incrementi di immobilizzazione per lavori interni; interessi passivi imputati in C17-interessi e altri oneri finanziari;
 - ▶ Ai fini Irap la capitalizzazione determina una posticipazione della deduzione dei costi sotto forma di futuri maggiori ammortamenti a partire dall'esercizio in cui il bene sarà ultimato. Vi è quindi un disallineamento temporale tra la tassazione della capitalizzazione e la deduzione dei componenti capitalizzati;
 - ▶ Ai fini Ires gli oneri finanziari capitalizzati sono direttamente deducibili in quanto non rientrano nel calcolo ex art. 96 del Tuir in tema di interessi passivi e determinano un ampliamento del plafond di deducibilità degli altri oneri finanziari. Si ottiene dunque un duplice effetto positivo.

OIC 16 (2014) – Immobilizzazioni materiali aspetti fiscali

- ▶ Eliminazione previsione che prevedeva la possibilità, in alcuni casi, di ammortizzare il terreno unitamente al fabbricato
- ▶ Scorporo obbligatorio: ai fini fiscali → art 36 co. 7 DL 223/2006: *«Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso».*

OIC 16 (2014) – Immobilizzazioni materiali

Aspetti fiscali

- ▶ Componenti aventi vita utile diversa dal cespite principale
 - ▶ Applicazione, anche ai fini fiscali, di aliquote differenziate per le varie componenti nelle misure stabilite dal DM 31 dicembre 1988
- ▶ Immobilizzazioni complesse
 - ▶ Ai fini fiscali applicazione di un unico coefficiente di ammortamento (R.M. 9 febbraio 1985)
- ▶ Interruzione del processo di ammortamento nel momento in cui il valore residuo risulti almeno pari al valore netto contabile del cespite
 - ▶ Stima del valore residuo non riconosciuta dal punto di vista fiscale
 - ▶ Allungamento del periodo di deducibilità fiscale determinato dall'imputazione di una minore quota di ammortamento a conto economico (principio di derivazione)
 - ▶ Il valore fiscale del bene non ammortizzato nel corso degli esercizi sarà recuperato nel momento in cui avverrà l'alienazione

OIC 9 (2014) – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Principali modifiche

OIC	Tema	Vecchio principio	Nuovo principio
OIC 9	Indicatori di impairment	Non espressamente previsti	Vengono forniti alcuni indicatori «base», che il management deve verificare ad ogni data di riferimento del bilancio
	Valore recuperabile	Prevede una sola metodologia per la determinazione del valore recuperabile.	Prevede due metodologie distinte per la determinazione del valore recuperabile (metodo standard – large companies e metodo semplificato – small companies)

OIC 9 (2014) – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

- ▶ L'OIC 9 disciplina il trattamento contabile e l'informativa da fornire per le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
- ▶ Il nuovo principio propone il modello basato sull'attualizzazione dei flussi di cassa come paradigma concettuale di riferimento per la determinazione del valore recuperabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali. E' stato al contempo deciso di modulare l'applicazione del modello sulla base delle dimensioni della società.


OIC 9 (2014) – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

- ▶ Conseguentemente la tematica, operativamente, è stata articolata in due approcci:
 - ▶ A) approccio non semplificato (attualizzazione);
 - ▶ B) opzione per approccio semplificato (capacità di ammortamento).

- ▶ La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che un'immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. Il principio esemplifica gli indicatori di perdite durevoli di valore.

OIC 9 (2014) – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Albero decisionale (contenuto nell'appendice)



OIC 9 (2014) – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Indicatori

- ▶ Diminuzione del valore di mercato di un'attività, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l'uso normale dell'attività in oggetto;
- ▶ Sono attese variazioni significative con effetto negativo per la società nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un'attività è rivolta;
- ▶ Aumento dei tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento degli investimenti;
- ▶ Valore contabile delle attività > valore equo stimato.

OIC 9 (2014) – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Indicatori

- ▶ Evidente obsolescenza o il deterioramento fisico di un'attività;
- ▶ Significativi cambiamenti consuntivi e/o attesi con effetto negativo sulla società. Per esempio:
 - ▶ l'attività diventa inutilizzata;
 - ▶ piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo al quale l'attività appartiene;
 - ▶ piani di dismissione dell'attività prima della data prima prevista;
 - ▶ la ridefinizione della vita utile dell'immobilizzazione;
 - ▶ l'andamento economico di un'attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto.

OIC 9 (2014) – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Disposizioni comuni

- ▶ Se il valore recuperabile di un'immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile l'immobilizzazione si rileva a tale minor valore. La differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore.
- ▶ Il valore recuperabile è il maggiore tra il suo *valore d'uso* e il suo *valore equo* (fair value), al netto dei costi di vendita.

OIC 9 (2014) – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Determinazione del valore equo

- ▶ «Il valore equo è l'ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività in una transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione. La migliore evidenza del valore equo di un'attività è il prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di mercato in un mercato attivo. Se non esiste un accordo vincolante di vendita né alcun mercato attivo per un'attività, il valore equo è determinato in base alle migliori informazioni disponibili per riflettere l'ammontare che la società potrebbe ottenere, alla data di riferimento del bilancio, dalla vendita dell'attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, dopo aver dedotto i costi di vendita. Nel determinare tale ammontare, la società considera il risultato di recenti transazioni per attività simili effettuate all'interno dello stesso settore industriale».
- ▶ «Ai fini della determinazione del valore recuperabile, al valore equo sono sottratti i costi di vendita»

OIC 9 (2014) – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Determinazione del valore d'uso

- ▶ «Il valore d'uso è determinato sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un'attività»
- ▶ Il calcolo del valore d'uso comprende le seguenti fasi:
 - i) stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall'uso continuativo dell'attività e dalla sua dismissione finale, e
 - ii) applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari futuri.
- ▶ Il principio fornisce inoltre indicazioni per:
 - i) la stima dei flussi finanziari,
 - ii) il tasso da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e
 - iii) sull'orizzonte temporale di riferimento.

OIC 9 (2014) – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Rilevazione della perdita durevole di valore per una UGC e per l'avviamento

- ▶ «Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola immobilizzazione, la società determina il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi di cassa alla quale l'immobilizzazione appartiene»
- ▶ «La perdita durevole di valore rilevata su una unità generatrice di flussi di cassa (UGC) deve essere imputata a riduzione del valore contabile delle attività che fanno parte dell'unità nel seguente ordine:
 - ▶ in primo luogo, al valore dell'avviamento allocato sulla UGC;
 - ▶ infine, alle altre attività proporzionalmente, sulla base del valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell'UGC»

OIC 9 (2014) – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

- ▶ «Ai fini della verifica della sua recuperabilità l'avviamento è allocato, in sede di prima iscrizione in bilancio, ad una o più UGC. Per effettuare tale allocazione occorre individuare le UGC che ci si aspetta generino i flussi di benefici che giustificano l'iscrizione in bilancio dell'avviamento. Può verificarsi che l'UGC a cui allocare l'avviamento coincida con l'intera società»
- ▶ «L'ammortamento dell'avviamento non è in alcun modo sostitutivo del test di verifica della sua recuperabilità»

OIC 9 (2014) – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Rispristino del costo

- ▶ «L'eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l'avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo»
- ▶ «Non è possibile ripristinare la svalutazione rilevata sull'avviamento e sugli oneri pluriennali di cui al numero 5 dell'articolo 2426 codice civile»

OIC 9 (2014) – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Nota integrativa (fatto salvo quanto disposto dal punto 3-bis dell'art. 2427 del c.c.)

- ▶ Informazioni sulle modalità di determinazione del valore recuperabile, con particolare riguardo a:
 - ✓ durata dell'orizzonte temporale preso a riferimento per la stima analitica dei flussi finanziari futuri;
 - ✓ misura del tasso di crescita utilizzato per stimare i flussi finanziari ulteriori;
 - ✓ misura del tasso di attualizzazione applicato.

- ▶ Informazioni sulle tecniche utilizzate per la determinazione del valore equo (*fair value*).

OIC 9 (2014) – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Approccio semplificato

- ▶ Il principio prevede che ai fini della verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni, si confronti il loro valore recuperabile (determinato sulla base della capacità di ammortamento dei futuri esercizi o, se maggiore, sulla base del valore equo) con il loro valore netto contabile iscritto in bilancio.
- ▶ Possono optare per l'adozione di un approccio semplificato le società che per due esercizi consecutivi non superino nel proprio bilancio d'esercizio due dei tre seguenti limiti:
 - ▶ numero medio dei dipendenti durante l'esercizio > 250,
 - ▶ totale attivo di bilancio > 20 milioni di euro,
 - ▶ ricavi netti delle vendite e delle prestazioni > a 40 milioni di euro.

OIC 9 (2014) – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Approccio semplificato

- ▶ La capacità di ammortamento è costituita dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti.
- ▶ E' determinata sottraendo al risultato economico dell'esercizio, non comprensivo degli elementi straordinari e delle relative imposte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni.

Ricavi
- Costi variabili
- Costi fissi
- Oneri finanziari
Capacità d'ammortamento
- ammortamento attività materiali/immateriali
+/- gestione straordinaria
- imposte
Risultato netto

OIC 9 (2014) – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Approccio semplificato

- ▶ La verifica della sostenibilità degli investimenti è basata sulla stima dei flussi reddituali futuri riferibili alla struttura produttiva nel suo complesso, ossia all'intera azienda, e non sui flussi derivanti dalla singola immobilizzazione.
- ▶ Tuttavia nel caso in cui la società presenti una struttura produttiva segmentata in rami d'azienda in grado di produrre flussi di ricavi autonomi, il principio ritiene sia preferibile determinare la capacità di ammortamento con riferimento ai singoli rami d'azienda (si renderebbe pertanto necessario individuare opportuni criteri per la ripartizione dei costi indiretti).

OIC 9 (2014) – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Approccio semplificato

- ▶ Nel computare gli ammortamenti da contrapporre alla capacità di ammortamento occorre basarsi sulla struttura produttiva esistente.
- ▶ Orizzonte temporale di riferimento per la determinazione della capacità di ammortamento: generalmente non > 5 anni.
- ▶ Qualora, al termine del periodo di previsione esplicita della capacità di ammortamento, per alcune immobilizzazioni residui un valore economico significativo, tale valore, determinato sulla base dei flussi di benefici che si ritiene l'immobilizzazione possa produrre negli anni successivi all'ultimo anno di previsione esplicita, concorre alla determinazione della capacità di ammortamento.

OIC 9 (2014) – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Approccio semplificato

- ▶ Il test di verifica delle recuperabilità dei cespiti si intende superato quando la capacità di ammortamento complessiva (relativa all'orizzonte temporale preso a riferimento) è sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti.
- ▶ L'eventuale perdita è attribuita prioritariamente all'avviamento, se iscritto in bilancio, e poi agli altri cespiti, in proporzione al loro valore netto contabile. Qualora circostanze oggettive consentano l'imputazione diretta, la società attribuisce la perdita alle singole immobilizzazioni.
- ▶ Le società che adottano il metodo semplificato devono darne menzione in nota integrativa.

OIC 9 (2014) – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

- ▶ Esempio approccio semplificato



Microsoft Excel
Worksheet

- ▶ Determinazione del tasso di attualizzazione (WACC) – alcune variabili da considerare:
 - ▶ Risk free rate: tasso di rendimento di attività prive di rischio;
 - ▶ Market premium: premio per il rischio di mercato. E' inteso come maggior rendimento atteso dal mercato azionario rispetto ad un investimento in titoli di debito privi di rischio;
 - ▶ Coefficiente beta: beta medio (*unleverd*) di settore è desumibile da società quotate operanti nel medesimo settore dell'impresa oggetto di valutazione. Il beta *unleverd* è successivamente riparametrato alla Società (passaggio da un beta *unlevered* ad un beta *levered*), applicando un rapporto *debt/equity* medio rappresentativo della struttura finanziaria media del campione di aziende identificato.

OIC 9 (2014) – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Impatti fiscali correlati

OIC 9 (2014) – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

- ▶ L'attuale contesto economico può comportare un incremento dei casi di rilevazione in bilancio di svalutazioni per perdite durevoli di valore
- ▶ Le svalutazioni per perdite durevoli di valore non concorrono alla formazione della base imponibile Ires/Irap
- ▶ Le svalutazioni vengono iscritte:
 - ▶ Nella voce B.10 c) del conto economico, ove riconducibili alla gestione ordinaria
 - ▶ Nella voce E.21) del conto economico se aventi fonte straordinaria In tal caso non vi è alcun impatto nella determinazione del ROL; restano peraltro da valutare le conseguenze ai fini IRAP in termini di deducibilità negli esercizi successivi

OIC 20 (2014) – Titoli di debito

OIC 21 (2014) – Partecipazioni ed azioni proprie

Principali chiarimenti

OIC	Tematica	Descrizione
OIC 20 e 21	Classificazione	✓ Chiarito che ai fini della classificazione dei titoli/partecipazioni ciò che rileva è il <i>management intent</i> , e cioè l'effettiva prospettiva di permanenza o meno in un dato portafoglio. Pertanto, si è modificata la previgente disciplina classificatoria che si basava, tra l'altro, anche sulla mera facoltà che l'impresa si riserva di cogliere le opportunità di mercato
	Strumenti finanziari immobilizzati	✓ Chiarita la definizione dei criteri per la determinazione del costo degli strumenti finanziari immobilizzati

Principali modifiche

OIC	Tema	Vecchio principio	Nuovo principio
OIC 20 e 21	Cambiamenti destinazione	Il trasferimento è rilevato sulla base del criterio di valutazione del costo rettificato per eventuali perdite durevoli di valore	Il trasferimento è rilevato in base al valore risultante dall'applicazione, al momento del trasferimento stesso, dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza

OIC 20 (2014) – Titoli di debito

OIC 21 (2014) – Partecipazioni ed azioni proprie

OIC	Tema	Vecchio principio	Nuovo principio
OIC 20 e 21	Spese di cessione	Le spese di cessione vengono considerate nel computo dell'eventuale plus/minusvalenza derivante dal realizzo	Si rilevano autonomamente nel conto economico, senza contribuire alla determinazione del saldo dell'eventuale plus/minusvalenza derivante dal realizzo
	Diritti di opzione	Obbligo di procedere ad una svalutazione della partecipazione nel caso tali diritti non siano esercitati	La società deve valutare se l'effetto di diluizione che deriva dal mancato esercizio del diritto di opzione possa generare la necessità di rilevare una perdita durevole di valore
OIC 21	Dividendi – azioni proprie	Non previsti	La contabilizzazione di dividendi sotto forma di azioni proprie non comporta la rilevazione di un provento finanziario
	Distribuzione dividendi	Non espressamente previsto. Tuttavia nella prassi, in caso di distribuzione di riserve, si procede a ridurre il valore della partecipazione per un valore corrispondente	La distribuzione di dividendi da parte di una partecipata genera sempre proventi finanziari a cui può seguire, ove del caso, la rilevazione di una svalutazione della partecipazione

OIC 20 (2014) – Titoli di Debito

- In tema di **classificazione** il Principio precisa che, ai fini della classificazione dei titoli ciò che rileva è il management intent, e cioè l'effettiva prospettiva di permanenza o meno in un dato portafoglio, mentre, prima la classificazione dei titoli tra componente dell'attivo circolante piuttosto che dell'attivo immobilizzato era legata alla facoltà che l'impresa si riservava per cogliere le opportunità di mercato o di smobilizzo per fronteggiare altre esigenze aziendali.
- In tema di **classificazione** il Principio distingue le varie componenti economiche riferite ai titoli di debito:

Voci di Conto Economico	Titoli immobilizzati	Titoli non immobilizzati
C16b) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	Interessi attivi Premi di sottoscrizione Scarti di sottoscrizione e di negoziazione Utili da negoziazione dei titoli prima della naturale scadenza	
C16c) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante		Interessi attivi Premi di sottoscrizione Scarti di sottoscrizione e di negoziazione Utili da negoziazione dei titoli
C 17 Interessi e oneri finanziari	Perdite da negoziazione dei titoli prima della naturale scadenza	Perdite da negoziazione dei titoli
D18b) Rivalutazione di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	Ripristino di valore di un titolo immobilizzato precedentemente svalutato	
D18c) Rivalutazione di titoli iscritti nell'attivo circolante		Ripristino di valore di un titolo del circolante precedentemente svalutato
D19b) Svalutazione di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	Svalutazioni per riduzione durevole di valore rispetto al costo	
D19c) Svalutazione di titoli iscritti nell'attivo circolante		Svalutazioni di titoli
E20 Proventi straordinari	Utili da negoziazione dei titoli prima della naturale scadenza	
E21 Oneri straordinari	Perdite da negoziazione dei titoli prima della naturale scadenza	

(*) OIC 29 Eventi straordinari

OIC 20 (2014) – Titoli di Debito

- ▶ In tema di **valutazione** il Principio precisa che:
 - ❑ La valutazione iniziale dei titoli di debito immobilizzati, quotati o non quotati, è il costo specificamente sostenuto per ciascun acquisto (comprensivo degli oneri accessori). Per le valutazioni successive, tale costo non può essere mantenuto se il titolo, alla data di chiusura dell'esercizio, risulta durevolmente di valore inferiore rispetto al costo sostenuto. In caso di cessione di una parte di un portafoglio acquistato in date diverse a prezzi diversi, il riferimento per la definizione del costo dei titoli ceduti è il costo specifico. Tuttavia, è ammesso il ricorso ai metodi FIFO, LIFO e CMP, previsti dall'articolo 2426, numero 10 del C.C.;
 - ❑ La valutazione iniziale dei titoli di debito non immobilizzati è il costo costo specifico, comprensivo di oneri accessori. Per le valutazioni successive, i titoli non immobilizzati devono essere valutati al minore tra il costo e il valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i titoli venduti successivamente alla chiusura ma, prima della predisposizione del bilancio, il prezzo di vendita è il valore da assumere per la valutazione.
 - ❑ Il valore dei titoli senza cedola (*Zero Coupon*) deve essere adeguato incrementando lo stesso per l'ammontare degli interessi di competenza di ogni esercizio che saranno incassati in un'unica soluzione alla scadenza. **Vecchio OIC 20** : Tale valore era iscritto tra i Ratei Attivi e non ad incremento del titolo.

OIC 20 (2014) – Titoli di Debito

- ▶ In tema di **cambiamenti di destinazione** il Principio precisa che:

I Titoli possono essere oggetto, durante il periodo di possesso da parte dell'impresa, di una destinazione economica diversa rispetto a quella originariamente loro attribuita dall'organo amministrativo; nel senso che un titolo, inizialmente iscritto nel bilancio tra le attività finanziarie non immobilizzate, in un esercizio successivo può essere successivamente destinato a un investimento durevole e quindi viene riclassificato tra le immobilizzazioni finanziarie; oppure, al contrario, un titolo in precedenza classificato tra le immobilizzazioni finanziarie viene iscritto tra le attività finanziarie non immobilizzate.

- ▶ In tali casi, il trasferimento è rilevato in base al valore risultante dall'applicazione – **al momento del trasferimento stesso** – dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza, pertanto:
 - il trasferimento di titoli immobilizzati alle attività circolanti va rilevato in base al costo, eventualmente rettificato per le perdite durature di valore;
 - il trasferimento di titoli non immobilizzati alle immobilizzazioni finanziarie va rilevato in base al minor valore fra il costo e il valore di mercato.
- ▶ Alla fine dell'esercizio in cui avviene il cambiamento di destinazione si procede alla valutazione del titolo con il criterio previsto per la sua nuova classificazione.

OIC 20 (2014) – Titoli di Debito

NUOVO OIC 20

Bilancio 31.12.2013

Attivo Corrente

	Costo iniziale	Valore di presumibile realizzo	Valutazione al 31.12.2013
Titolo XYZ	100	90	90

Nel 2014 l'organo amministrativo decide di mantenere l'investimento durevolmente

Il trasferimento del titolo da "corrente" a "immobilizzato" comporta che:

Attivo immobilizzato

	Costo	Perdita durevole	Valutazione al 31.12.2014
Titolo XYZ	90	10	80

Bilancio 31.12.2013

Attivo Immobilizzato

	Costo iniziale	Perdita non durevole	Valutazione al 31.12.2013
Titolo XYZ	100	20	100

Nel 2014 l'organo amministrativo decide di smobilizzare il portafoglio

Il trasferimento del titolo da "immobilizzato" a "corrente" comporta che:

Attivo corrente

	Costo	Valore di presumibile realizzo	Valutazione al 31.12.2014
Titolo XYZ	100	90	90

OIC 20 (2014) – Titoli di Debito

- ▶ In caso di **alienazione dei titoli (immobilizzati o non)** le plusvalenze/minusvalenze da alienazione devono essere rilevate come differenza tra il valore contabile e ricavo, senza tenere conto delle spese di cessione in modo da evitare la compensazione tra componenti economiche di diversa natura.

.....prima

- ▶ Le spese di cessione dei titoli seguono la sorte dell'iscrizione dell'utile o della perdita da realizzo.

<i>Vendita di titoli con realizzo plusvalenza</i>		
Valore di iscrizione		500.000
Valore di vendita		520.000
Oneri bancari		10.000
Plusvalenza su titoli		20.000
	DARE	AVERE
Titoli		500.000
Banca	510.000	
Oneri bancari	10.000	
Plusvalenza		20.000
	520.000	520.000

OIC 21 (2014) – Partecipazioni ed azioni proprie

Principali modifiche			
OIC	Tema	Vecchio principio	Nuovo principio
OIC 21	Diritti di opzione	Obbligo di procedere ad una svalutazione della partecipazione nel caso tali diritti non siano esercitati	La società deve valutare se l'effetto di diluizione che deriva dal mancato esercizio del diritto di opzione possa generare la necessità di rilevare una perdita durevole di valore
	Dividendi – azioni proprie	Non previsti	La contabilizzazione di dividendi sotto forma di azioni proprie non comporta la rilevazione di un provento finanziario
	Distribuzione dividendi	Non espressamente previsto. Tuttavia nella prassi, in caso di distribuzione di riserve, si procede a ridurre il valore della partecipazione per un valore corrispondente	La distribuzione di dividendi da parte di una partecipata genera sempre proventi finanziari a cui può seguire, ove del caso, la rilevazione di una svalutazione della partecipazione

OIC 21 (2014) – Partecipazioni ed azioni proprie

Il nuovo OIC 21 tratta solo le partecipazioni ed azioni proprie. Le principali modifiche introdotte dal principio sono le seguenti:

- ▶ Viene riformulata la disciplina relativa ai cambiamenti di destinazione; ciò che rileva è il *management intent*, cioè l'effettiva prospettiva di permanenza o meno in un dato portafoglio.
- ▶ Viene espressamente previsto che il trasferimento delle partecipazioni nei due comparti (attivo immobilizzato, attivo circolante) sia rilevato in base al valore risultante – al momento del trasferimento stesso – dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza. Ne consegue che:
 - A) il trasferimento delle partecipazioni immobilizzate alle attività circolanti va rilevato in base al costo, eventualmente rettificato per le perdite durature di valore. Il valore così determinato è quindi oggetto di confronto con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato;
 - B) il trasferimento di partecipazioni non immobilizzate alle immobilizzazioni finanziarie va rilevato in base al minor valore fra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, al momento del trasferimento dello stesso.
- ▶ Il vecchio OIC 20 era invece focalizzato sulla valutazione, successiva al trasferimento, del portafoglio di destinazione e non disponeva espressamente su quali regole dovessero essere applicate al momento del trasferimento.
- ▶ Poiché la classificazione delle partecipazioni nell'attivo immobilizzato o nel circolante di fatto dà origine a distinte categorie di partecipazioni, l'eventuale ripristino di valore del costo originario, derivante dal venir meno dei presupposti della rettifica operata, avverrà nei limiti del valore di costo inizialmente iscritto nel portafoglio di destinazione.

OIC 21 (2014) – Partecipazioni ed azioni proprie

- ▶ Viene riformulato il trattamento contabile dei diritti di opzione: *in particolare viene meno l'obbligo di procedere ad una svalutazione della partecipazione nel caso tali diritti non siano esercitati. La società dovrà però valutare se l'effetto di diluizione che deriva dal mancato esercizio del diritto di opzione possa generare la necessità di rilevare una perdita durevole di valore.*
- ▶ Viene introdotta una disciplina specifica per la contabilizzazione dei dividendi attribuiti sotto forma di azioni proprie: *la contabilizzazione di dividendi sotto forma di azioni proprie non comporta la rilevazione di un provento finanziario.*
- ▶ Viene chiarito che la distribuzione di dividendi da parte della partecipata genera sempre proventi finanziari; a cui può seguire, ove del caso, la rilevazione di una svalutazione della partecipazione.
- ▶ Inoltre, nel nuovo principio, le spese di cessione si rilevano **autonomamente** nel conto economico, senza contribuire alla determinazione del saldo dell'eventuale plus/minusvalenza derivante dal realizzo, a differenza del vecchio principio in cui le spese di cessione vengono considerate nel computo dell'eventuale plus/minusvalenza derivante dal realizzo.

OIC 13 (2014) – Rimanenze

Principali chiarimenti

OIC	Tematica	Descrizione
OIC 13	Contributi in conto esercizio	<ul style="list-style-type: none">✓ Chiarito il trattamento contabile dei contributi in conto esercizio relativi all'acquisto di rimanenze✓ È riconosciuta la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari, sia specifici che generici (per la quota imputabile), in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione, se la sua durata è significativa (analogia con OIC 16);✓ Viene fornita una nuova esposizione del metodo del «prezzo al dettaglio»

OIC 13 (2014) – Rimanenze

Contributi in conto esercizio:

Il nuovo principio introduce il trattamento contabile relativo ai contributi in conto esercizio per l'acquisto di materiali sospesi a magazzino, in linea con l'OIC 12 Composizione e schemi del bilancio di esercizio.

Ai fini della valutazione delle rimanenze, i contributi in conto esercizio ricevuti sono portati in deduzione al costo di acquisto dei materiali. La valutazione delle rimanenze deve sospendere i costi effettivamente sostenuti.

Nel conto economico i contributi sono classificati nella voce A. 5) «Altri ricavi e proventi».

- I costi sostenuti per gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono, quindi, rilevati tra i costi di produzione, alla voce B. 6), al lordo dei contributi in conto esercizio ricevuti per tali acquisti.
- La variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti è indicata nelle voci B.11) o A. 2) al netto dei contributi ricevuti.

OIC 13 (2014) – Rimanenze

Metodo del «prezzo al dettaglio» (esempio)

La rilevazione degli scarichi di magazzino nella scheda di magazzino è effettuata in base ai prezzi di vendita, indipendentemente dalla quantità effettivamente vendute.

Carichi di magazzino						
Data carico	Tipo carico	Q.tà	Costo Unitario	Valore Acquisto	Prezzo Unitario vendita	Valore Vendita
1/1	Rimanenze Iniziali	50	32,00	1.600,00	40,00	2.000,00
15/6	Acquisto	60	30,00	1.800,00	40,00	2.400,00
10/11	Acquisto	45	34,00	1.530,00	40,00	1.800,00
Totale				4.930,00		6.200,00

Scarichi di magazzino		
Data Scarico	Q.tà vendute	Valore Vendita
10/2	38,00	1.520,00
30/6	55,00	2.200,00
20/11	21,00	840,00
		4.560,00

OIC 13 (2014) – Rimanenze

Metodo del «prezzo al dettaglio» (esempio)

Per determinare il valore delle rimanenze si:

1) determina la % di costo delle merci rispetto al ricavo

$$\frac{4.930,00}{6.200,00} \times 100 = 79,52\%$$

2) Valutazione delle rimanenze al prezzo di vendita:

Carichi al prezzo di vendita		6.200,00
=- Ricavi	-	4.560,00
= Rimanenze al prezzo di vendita		1.640,00

3) Valutazione delle rimanenze al costo

Rimanenze al prezzo di vendita X Percentuale di costo

$$1.640,00 \times 79,52\% = 1.304,13$$

OIC 13 (2014) – Rimanenze

Metodo del «prezzo al dettaglio» (esempio)

Confronto valorizzazione rimanenze finali con i diversi metodi:

Prezzi al dettaglio	LIFO	FIFO	CMP
1.304	1.312	1.394	1.304



Il metodo dei prezzi al dettaglio produce valori assimilabili a quelli ottenuti utilizzando le configurazioni di costo previste dall'art. 2426 del

Impatti fiscali correlati

OIC 13 (2014) – Rimanenze

Trattamento fiscale

- ▶ Anche a seguito delle modifiche introdotte all'OIC 13, rimane confermato il trattamento fiscale vigente;
- ▶ La disciplina fiscale delle rimanenze è dettata dall'art. 92 del T.U.I.R., il quale dispone che:
 - ▶ Le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore;
 - ▶ A ciascun gruppo va attribuito un valore non inferiore a quello che si ottiene dall'applicazione del metodo LIFO a scatti annuali, ovvero, se adottati in bilancio per la valutazione delle rimanenze, dall'applicazione del metodo della media ponderata, del metodo FIFO o di varianti del metodo LIFO a scatti annuali (ad esempio LIFO continuo, mensile, ecc).

OIC 13 (2014) – Rimanenze

Trattamento fiscale

- ▶ Qualora l'impresa valuti in bilancio le rimanenze con metodi diversi da quelli ammessi dal Codice civile, allora il valore delle rimanenze finali non può essere assunto per un valore inferiore a quello che si sarebbe ottenuto applicando il metodo LIFO a scatti annuali;
- ▶ La Risoluzione n. 78/2013 ha precisato che «la disciplina tributaria prevista ai fini della valutazione delle rimanenze si pone in rapporto di dipendenza dalla normativa civilistica nella misura in cui dà ingresso ai criteri adottati in bilancio, nel rispetto tuttavia di un valore minimo che la norma fiscale impone»

OIC 13 (2014) – Rimanenze

Capitalizzazione interessi passivi

- ▶ Le limitazioni previste dall'art.96, comma 1, del T.U.I.R. in tema di deducibilità degli interessi passivi non riguardano gli interessi passivi capitalizzati;
- ▶ La Risoluzione n. 3/2008 ha chiarito che gli interessi patrimonializzati restano esclusi in considerazione del fatto che tale meccanismo di deducibilità si basa sul rapporto tra interessi passivi e risultato operativo lordo dell'impresa per cui sarebbe contraddittorio sottoporre al rapporto percentuale di deducibilità un componente di costo che concorre a formare esso stesso, in positivo, il RoI (Risultato operativo lordo della gestione caratteristica);
- ▶ La Circolare n. 19/E del 21 aprile 2009 ha affermato che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 96 gli interessi passivi imputati secondo corretti principi contabili ad incremento del costo delle rimanenze, ciò in quanto, a fini fiscali, il valore delle rimanenze è determinato a partire dal loro valore correttamente rappresentato in bilancio ai sensi del disposto degli articoli 110, comma 1, e 92 del T.u.i.r.

OIC 13 (2014) – Rimanenze Contributi

- ▶ Gli articoli 92 e 110 del T.U.I.R. non dispongono in relazione al caso in cui l'impresa abbia ricevuto appositi contributi;
- ▶ Alla luce di questo si deve ritenere che, in linea con quanto ritenuto corretto dal punto di vista civilistico, una corretta determinazione del costo effettivamente sostenuto ai fini della valorizzazione delle rimanenze finali richieda di dedurre dai costi i contributi ricevuti correlabili alle stesse;

OIC 23 (2014) – Lavori in corso

Principali chiarimenti

OIC	Tematica	Descrizione
OIC 23	Criteri di valutazione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Chiarire che, in presenza di commesse di breve termine, è possibile applicare o il criterio della commessa completata (in quanto non produce normalmente effettivi distorsivi) o il criterio della percentuale di completamento ✓ Tra le condizioni necessarie per decretare il completamento della commessa, è stato incluso l'effettuazione del collaudo. Tuttavia, se il collaudo viene procrastinato per cause non dipendenti dall'appaltatore, il contratto si può considerare completato, purché vengano rispettate le altre condizioni previste dal principio
	Oneri finanziari	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Inserite alcune indicazioni con riguardo alla capitalizzazione degli oneri finanziari nel caso di applicazione del metodo della percentuale di completamento
OIC 23	Anticipi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Con riguardo agli anticipi ed acconti, chiarito che al momento della rilevazione iniziale sono iscritti nel passivo patrimoniale, mentre al momento della fatturazione definitiva dei lavori, essi sono stornati dal passivo con contropartita la rilevazione di un ricavo alla voce A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni; la rilevazione a ricavo è effettuata solo quando vi è la certezza che il ricavo maturato sia definitivamente riconosciuto all'appaltatore quale corrispettivo del valore dei lavori eseguiti. Viceversa, fino a quando non vi è questa certezza, gli anticipi e gli acconti continuano ad essere rilevati tra le passività

OIC 23 (2014) – Lavori in corso

Principali modifiche

OIC	Tema	Vecchio principio	Nuovo principio
OIC 23	Criteri di valutazione	Al ricorrere di determinate condizioni, è <u>preferibile</u> utilizzare il metodo della percentuale di completamento per la valutazione delle commesse ultrannuali	Al ricorrere di determinate condizioni, è <u>obbligatorio</u> utilizzare il metodo della percentuale di completamento per la valutazione delle commesse ultrannuali
	Incentivi	Non trattati	Gli incentivi (ammontari addizionali riconosciuti dal committente) sono inclusi nei ricavi di commessa solo al verificarsi di determinate condizioni espressamente previste dal principio
	Perdite su commesse	La perdita probabile per il completamento della commessa deve essere alternativamente accantonata a fondo rischi o contabilizzata in riduzione dei lavori in corso su ordinazione.	La perdita probabile deve essere rilevata a riduzione dei lavori in corso su ordinazione. L'eventuale eccedenza deve essere rilevata in un apposito fondo rischi ed oneri
	Costi pre-operativi	Sono capitalizzati tra le «altre immobilizzazioni immateriali» e ammortizzati in funzione dell'avanzamento dei lavori (in caso di applicazione della percentuale di completamento)	Non sono più capitalizzabili, ma sono considerati costi di commessa e partecipano al margine di commessa in funzione dell'avanzamento dei lavori

OIC 23 (2014) – Lavori in corso

- ▶ Aggiunge per esigenza di chiarezza alcune definizioni, tra cui: ricavi e costi di commessa, ricavo maturato, revisione prezzo, varianti, stato avanzamento lavori, incentivi.
- ▶ In presenza di commesse di breve termine è possibile applicare o il criterio della commessa completata (in quanto non produce normalmente effettivi distorsivi) o il criterio della percentuale di completamento.

OIC 23 (2014) – Lavori in corso

- ▶ Definisce in modo puntuale i requisiti al sussistere dei quali è necessario applicare il criterio della percentuale di completamento nel caso di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale.

In particolare se:

- ▶ esiste un contratto vincolante per le parti che ne definisca chiaramente le obbligazioni e, in particolare, il diritto al corrispettivo per l'appaltatore;
 - ▶ il diritto al corrispettivo per la società che effettua i lavori matura con ragionevole certezza via via che i lavori sono eseguiti.
 - ▶ non sono presenti situazioni di incertezza relative a condizioni contrattuali o fattori esterni di tale entità da rendere dubbia la capacità dei contraenti a far fronte alle proprie obbligazioni (ad esempio, l'obbligo dell'appaltatore nel completare i lavori);
 - ▶ il risultato della commessa può essere attendibilmente misurato.
-
- ▶ Ammette solo l'esposizione «netta» dei LIC.



Microsoft Excel
Worksheet

OIC 23 (2014) – Lavori in corso

- ▶ Elimina l'alternativa di rilevare la perdita probabile al fondo rischi e oneri quando la perdita è inferiore al valore dei lavori in corso.
- ▶ Prevede le condizioni alle quali gli incentivi e le richieste di corrispettivi aggiuntivi (*claim*) siano inclusi tra i ricavi di commessa.
- ▶ I *claim* e gli incentivi sono contabilizzati limitatamente agli ammontari il cui riconoscimento e determinazione siano ragionevolmente certi (*nessuna novità*). Tale presupposto è soddisfatto quando la richiesta di un corrispettivo aggiuntivo è accettata dal committente entro la data del bilancio, ovvero, pur in assenza di una formale accettazione, alla data del bilancio è altamente probabile che la richiesta sia accettata sulla base delle più recenti informazioni e dell'esperienza storica (*parte aggiunta*).

OIC 23 (2014) – Lavori in corso


- ▶ Modifica il trattamento contabile dei costi pre-operativi.
 - ▶ Nel caso in cui la Società adotti il criterio della commessa completata → nessun cambiamento (tali costi sono rilevati con lo stesso criterio con cui si rilevano i costi sostenuti per l'esecuzione delle opere).
 - ▶ Nel caso in cui la Società adotti il criterio della percentuale di completamento → nella precedente versione del principio i costi pre-operativi erano capitalizzati tra le «altre immobilizzazioni immateriali» e ammortizzati in funzione dell'avanzamento dei lavori. Con l'attuale p.c. tali costi non sono più capitalizzabili, ma sono considerati costi di commessa e partecipano al margine di commessa in funzione dell'avanzamento dei lavori.



Microsoft Excel
Worksheet

OIC 23 (2014) – Lavori in corso

- ▶ Elimina i paragrafi relativi alle commesse in valuta estera (tema ora trattato nell'OIC 26). Quest'ultimo prevede:



OIC 15 (2014) – Crediti

Principali chiarimenti

OIC	Tematica	Descrizione
OIC 15	Attualizzazione e scorporo	✓ Forniti alcuni chiarimenti in ordine allo scorporo/attualizzazione dei crediti
	Vendita a rate	✓ Precisato che nel caso di vendita a rate con riserva della proprietà si iscrive in sede di consegna del bene il ricavo della vendita dal momento che il mantenimento della proprietà assolve solo ad una funzione di garanzia, mentre i rischi e i benefici connessi alla proprietà sono immediatamente trasferiti
	Fondo svalutazione crediti	✓ Chiariti alcuni aspetti del procedimento di valutazione collettiva dei crediti (concetto di classi omogenee), nonché alcuni aspetti specifici delle svalutazioni dei crediti (crediti assistiti da garanzie o assicurati)

OIC 15 (2014) – Crediti

Principali modifiche

OIC	Tema	Vecchio principio	Nuovo principio
OIC 15	Trasformazione	Nel caso di trasformazione di un credito a breve termine in un credito a lungo termine, si procede alla riclassifica nella voce B.III.2 e all'attualizzazione del credito stesso	Nel caso di trasformazione di un credito da breve a lungo, senza la corresponsione di interessi espliciti, si procede alla riclassifica in B.III.2, senza effettuare attualizzazioni
	Crediti verso JV	Non espressamente previsto	Sono rilevati tra i «crediti verso altri». Se di importo rilevante, sono iscritti separatamente
	Cancellazione di crediti	E' consentita la cancellazione del credito dal bilancio a seguito di un'operazione pro-soluto, in cui il rischio di insolvenza è trasferito al cessionario	La cancellazione è consentita solo nel caso di operazioni che trasferiscono <u>sostanzialmente tutti</u> i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo

OIC 15 (2014) – Crediti

- In tema di **scorporo degli interessi attivi** il Principio prevede che:

...i crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi irragionevolmente bassi, si rilevano inizialmente al valore nominale e cioè in base all'effettivo diritto di credito che essi rappresentano.



Ciò significa che a livello di scritture contabili il redattore del bilancio dovrà rilevare nello SP il credito per il suo valore nominale, mentre, a livello di CE la contropartita sarà data dal ricavo relativo alla vendita del bene/servizio e dagli interessi attivi impliciti e relativi alla dilazione di incasso accordata.

OIC 15 (2014) – Crediti

ricavo da cessione 500.000
Termini di incasso 3 in un'unica soluzione a 3 anni
Tasso 8% →

Non riuscendo ad indentificare il prezzo di mercato a breve termine del bene si utilizza un tasso rappresentativo di quello applicato sui finanziamenti ottenuti per la gestione tipica (scoperti bancari, anticipazioni finanziarie => costo medio dei finanziamenti ottenuti per finanziare la produzione.

	1	2	3	
	0,925925926	0,85733882	0,793832241	
X	X+1	X+2	X+3	
500.000	462.963	428.669	396.916	Ricavo effettivo del bene
Interessi - 103.084	37.037	34.294	31.753	

	DARE	AVERE
Credito	500.000	
Ricavo		500.000

No!

X	DARE	AVERE
Risconti passivo		103.084
Credito	500.000	
Ricavo		396.916
	500.000	500.000

Si

X+1	DARE	AVERE
Risconti passivi	37.037	
Interessi attivi		37.037
	37.037	37.037

X +2	DARE	AVERE
Risconti passivi	34.294	
Interessi attivi		34.294
	34.294	34.294

X +3	DARE	AVERE
Risconti passivi	31.753	
Interessi attivi		31.753
	31.753	31.753

Risconti Passivi	
37.037	103.084
34.294	
31.753	
103.084	103.084

OIC 15 (2014) – Crediti

- In tema di **classificazione e contenuto delle voci** il Principio specifica che:

Crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti

B III.2 a)b)c) C II.2.3.4.

Le voci accolgono i crediti verso le società di cui alla definizione dell'art. 2359 C.C..

Tali crediti hanno indicazione separata nello schema di bilancio sia perché le operazioni intragruppo possono essere condotte su una base contrattuale non indipendente, sia perché essi possono avere caratteristiche di realizzo diverse dagli altri crediti.

Le voci B III.2)c) e C II.4 accolgono anche i crediti verso le controllanti che controllano la società, indirettamente, tramite loro controllate intermedie.

I crediti verso imprese soggette a comune controllo («sorelle») sono rilevate tra gli Altri Crediti rispettivamente alla voce B III.2)d o C II.5 a seconda che abbiano natura finanziaria o commerciale..

OIC 15 (2014) – Crediti

- ▶ In tema di **trasformazione di un credito da breve a lungo** il Principio specifica che:
 - Se un credito incassabile entro un anno viene **trasformato** in un credito a lungo termine, senza la corresponsione di interessi espliciti, l'operazione è di natura finanziaria, ma non si effettuano attualizzazioni in quanto il diritto di esigere determinati ammontari dal debitore è rimasto inalterato.
 - Il credito è trasferito per lo stesso ammontare dalla voce C II dell'attivo circolante alla voce
 - B III.2 delle immobilizzazioni finanziarie, fatta salva l'eventuale svalutazione per adeguarlo al suo presumibile valore di realizzo.

.....prima

- Se un credito incassabile entro un anno viene trasformato in un credito a lungo termine, la differenza tra il valore del credito iscritto in bilancio ed il valore attuale dei futuri pagamenti da ricevere secondo i nuovi accordi va riconosciuta come perdita. Il tasso di interesse da utilizzare è il tasso di interesse solitamente utilizzato per l'attualizzazione di tali crediti a lungo termine al momento del cambiamento.

OIC 15 (2014) – Crediti

► In tema di **cancellazione dei crediti**....

Tra gli aspetti di maggior interesse del nuovo principio contabile OIC 15 vi è sicuramente la disciplina relativa al trattamento contabile della cancellazione dei crediti. Secondo le disposizioni contenute nel Principio, la cancellazione dei crediti dal bilancio è consentita solo quando viene verificata almeno una delle due condizioni:

- ❑ i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono;
- ❑ la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.



Viene quindi superata l'impostazione del precedente OIC 15 che consentiva, a fronte di cessioni che non trasferivano sostanzialmente tutti i rischi,

- ❑ sia di cancellare il credito;
- ❑ sia di mantenerlo in bilancio.

OIC 15 (2014) – Crediti

► IL VECCHIO OIC 15 PREVEDA

- Cessioni pro-soluto (senza azione di regresso) → passaggio automatico del rischio di insolvenza in capo al factor e stralcio del credito dal bilancio;
- Cessioni pro-solvendo (con azione di regresso)



Scelta



* Si ipotizza incasso dal factor del 100% dell'importo ceduto e nessuna commissione addebitata

CESSIONE PRO-SOLUTO

	DARE	AVERE
Banca	200	
Clienti		200
	<u>200</u>	<u>200</u>

CESSIONE PRO-SOLVENDO

	DARE	AVERE
Banca	200	
Clienti		200
	<u>200</u>	<u>200</u>
Conti d'ordine		
Crediti ceduti pro-solvendo		200

CESSIONE PRO-SOLVENDO

	DARE	AVERE
Banca	200	
Debito vs factor		200
	<u>200</u>	<u>200</u>

Impatto su PFN

OIC 15 (2014) – Crediti

► IL NUOVO OIC 15 (Appendice B)....

- Solo il trasferimento di tutti i rischi inerenti il credito consente di stralciare il credito dal bilancio:

=> APPROCCIO COERENTE CON IAS 39 CON SEMPLIFICAZIONI

=> CONSEGUENTI IMPATTI SULLA RAPPRESENTAZIONE DELL'ATTIVO (CCN)

- Le operazioni di smobilizzo dei crediti che non comportano il trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito **vengono rappresentate come operazioni di finanziamento.**
- Esempi di clausole contrattuali «CRITICHE» che vanno attentamente analizzate ai fini di capire se il credito può o non può essere rimosso dal bilancio:

CLAUSOLA CONTRATTUALE

Plafond

Facoltà di modifica incondizionata del plafond

Rotatività del plafond

Addebito interessi sul corrispettivo della cessione

Ordine di priorità nell'imputazione degli incassi

Esclusione del rischio di cambio

Polizza assicurativa

Documento di ricerca
Assirevi 175

OIC 15 (2014) – Crediti

- Il nuovo OIC 15 fornisce (Appendice C) un elenco – non esaustivo - delle operazioni di smobilizzo dei crediti distinguendo quelle fattispecie contrattuali che comportano la cancellazione del credito dal bilancio da quelle invece che comportano il loro mantenimento:

Casi che comportano la cancellazione del credito dal bilancio

Conferimento del credito;
Vendita del credito, compreso *factoring* con cessione pro-soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito;
Cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito;
Datio in solutum;
Forfaiting.

Casi che comportano il mantenimento del credito in bilancio

- Mandato all'incasso, compreso mandato all'incasso conferito a società di factoring e ricevute bancarie;
- Cambiali girate all'incasso;
- Pegno di crediti;
- Cessioni a scopo di garanzia;
- Sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito;
- Cartolarizzazioni senza trasferimento di tutti i rischi inerenti il credito.



Impatti fiscali correlati

OIC 15 (2014) – Crediti – Deducibilità IRES delle perdite su crediti

- ▶ La riformulazione dell'ultimo periodo dell'art. 101, comma 5, del T.u.i.r, effettuata ad opera della legge di stabilità 2014, dispone che i requisiti della certezza e della precisione, richiesti affinché una perdita su crediti sia deducibile, *«si possono ritenere sussistenti anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili»*;
- ▶ Al fine di realizzare il coordinamento tra l'ordinamento contabile e quello tributario, la Circolare n. 14/E del 2014 ha chiarito che gli elementi certi e precisi *«sussistono nelle ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio contemplate dal nuovo OIC 15»*;

OIC 15 (2014) – Crediti – Deducibilità IRES delle perdite su crediti

- ▶ I crediti possono essere cancellati dal bilancio solo se:
 - ▶ I diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono oppure
 - ▶ La titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito;
- ▶ Per valutare se sono trasferiti i rischi vanno prese in considerazione tutte le clausole contrattuali (e.g. presenza di eventuali obblighi di riacquisto, esistenza di commissioni/penali dovute per il mancato pagamento);
- ▶ Diversamente non si ravvisa l'operatività della presunzione nell'ipotesi in cui non si verifica la cancellazione del credito dal bilancio secondo quanto previsto dall'OIC 15, atteso che al trasferimento della titolarità del diritto non corrisponde il trasferimento del rischio.

OIC 15 (2014) – Crediti – Deducibilità IRES delle perdite su crediti

- ▶ In caso di cessione pro soluto la Circolare precisa che la qualificazione basata sul dato contrattuale assume rilevanza anche ai fini fiscali;
- ▶ Ne consegue che qualora dalla contabilizzazione dell'intera differenza tra corrispettivo e valore di iscrizione del credito, quale perdita su crediti da iscrivere nella voce B-14 del conto economico, emergano delle componenti economiche di diversa natura le stesse rileveranno anche fiscalmente
- ▶ Ad esempio solo qualora l'eventuale componente finanziaria venga esplicitata in bilancio la stessa scontrerà le limitazioni previste dall'articolo 96 del T.u.i.r.

OIC 15 (2014) – Crediti – Deducibilità IRES delle perdite su crediti

- ▶ Ai fini di dare rilevanza anche fiscale nel 2014 ad atti realizzativi del credito andrà valutata l'opportunità di procedere a una loro formalizzazione dando data certa all'atto o al contratto entro la fine dell'anno in corso;
- ▶ Resta fermo il potere per l'amministrazione finanziaria di sindacare l'elusività dell'operazione, ai sensi del art. 37-bis del D.p.r. n. 600/1973, e l'inerenza delle perdite stesse in presenza di un'operazione ritenuta antieconomica che possa dissimulare un atto di liberalità (Circolare 14/E/2014 a conferma della Circolare 26/E/2013).

OIC 14 (2014) – Disponibilità liquide

Principali chiarimenti

OIC	Tematica	Descrizione
OIC 14	«Cash Pooling»	<p>✓ Prevede che nel bilancio delle singole società partecipanti al «cash pooling» la quota di pertinenza di ciascuna società del saldo del conto corrente comune si classifica tra i crediti (o i debiti, a seconda del caso) verso la società gestrice, e nel bilancio della società gestrice del fondo comune, la classificazione del suo saldo è simmetrica rispetto a quanto rilevato dalle altre società partecipanti al «cash pooling».</p>

OIC 18 (2014) – Ratei e risconti

Principali chiarimenti

OIC	Tematica	Descrizione
OIC 18	Maxi-canone	✓ Recepita l'attuale prassi contabile: l'ammontare relativo al maxi-canone è rilevato tra i costi della produzione alla voce B8 "per godimento di beni terzi" in contropartita dell'uscita finanziaria. In sede di chiusura, la parte di costo non di competenza dell'esercizio è rinviata agli esercizi successivi mediante l'iscrizione di un risconto attivo. Nell'ipotesi di riscatto anticipato del bene, l'ammontare del risconto attivo relativo al maxi-canone è capitalizzato nel valore del cespite.

Principali modifiche

OIC	Tema	Vecchio principio	Nuovo principio
OIC 18	Valore recuperabile	Non espressamente previsto	Devono essere verificate, alla fine di ciascun esercizio, se le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano ancora rispettate. Se necessario, sono apportate le opportune svalutazioni

OIC 18 (2014) – Ratei e risconti

- ▶ Precisa le condizioni per la rilevazione in bilancio dei ratei e risconti, anche ampliando i casi che non originano la loro iscrizione.
- ▶ Chiarisce (ma non modifica nella sostanza) i criteri per valutare la recuperabilità dei ratei e dei risconti da iscrivere in bilancio e le poste di conto economico interessate dalle rettifiche di valore:
 - ▶ B10d) “Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide” per le svalutazioni dei ratei e risconti attivi di natura non finanziaria; classi C “Proventi e oneri finanziari” o D “Rettifiche di valore di attività finanziarie” per le svalutazioni dei ratei e risconti attivi di natura finanziaria

OIC 18 (2014) – Ratei e risconti

- ▶ Elimina la richiesta di distinguere nello stato patrimoniale:
 - ▶ i ratei e risconti quando il loro ammontare è apprezzabile
 - ▶ i ratei e risconti pluriennaliin quanto tale distinzione deve essere comunque fornita in nota integrativa.
- ▶ Esplicita le modalità di contabilizzazione del maxicanone nelle operazioni di leasing finanziario:
 - ▶ è rilevato tra i costi della produzione alla voce B8 “per godimento di beni terzi” in contropartita dell’uscita finanziaria. In sede di chiusura dell’esercizio la parte di costo non di competenza dell’esercizio è rinviata agli esercizi successivi mediante l’iscrizione di un risconto attivo.
 - ▶ Nell’ipotesi di riscatto anticipato del bene, il risconto attivo relativo al maxicanone è capitalizzato nel valore del cespite, aggiungendosi al costo storico del bene pari al valore di riscatto

OIC 28 (2014) – Patrimonio Netto

Principali chiarimenti

OIC	Tematica	Descrizione
OIC 28	Classificazione riserve	<ul style="list-style-type: none">✓ I «Versamenti in conto futuro aumento di capitale» sono iscritti nella voce A.VII «Altre riserve» solo a condizione che essi non siano restituibili✓ La rinuncia del credito da parte del socio è trattata alla stregua di un apporto di patrimonio
	Distribuibilità delle riserve	<ul style="list-style-type: none">✓ In tema di distribuibilità, il principio precisa che non sono distribuibili la riserva legale e la parte della riserva da sovrapprezzo azioni corrispondente all'ammontare mancante alla riserva legale per raggiungere il quinto del capitale sociale (articolo 2431 del Codice Civile)
	Riduzioni del capitale sociale	<ul style="list-style-type: none">✓ In tema di riduzione del capitale obbligatoria per perdite il principio precisa che la perdita di oltre un terzo del capitale si verifica quando l'intero patrimonio netto è inferiore ai due terzi del capitale sociale.

OIC 28 (2014) – Patrimonio Netto

- ▶ In tema di **rinuncia di un credito da parte dei Soci** il Principio precisa che:

La rinuncia del credito da parte del Socio – che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della Società – è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio. Pertanto, in tal caso la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale.



In sostanza, la rinuncia di qualsiasi credito, anche commerciale, se la rinuncia da parte del socio è motivata da ragioni di carattere finanziario, non transita mai per il conto economico, pertanto, la scrittura contabile è:

DEBITI @ RISERVE DI PN

OIC 28 (2014) – Patrimonio Netto

- In tema di **riduzioni del capitale sociale per perdite** il Principio precisa che si deve considerare l'intero patrimonio netto:

Esempio su una S.P.A. con capitale minimo di € 50.000 (art. 2327 c.c.)

1/3 del CS	70.000
2/3 del CS	140.000

	CASO 1	CASO 2	CASO 3
	perdita > 1/3 PN > 2/3 CS	perdita > 1/3 PN < 2/3 CS	perdita > 1/3 TOT. PN < LIMITE LEGALE DEL CS
A.I. Capitale Sociale	210.000	210.000	210.000
A.II. Riserva da Sovrapprezzo azioni	-	-	-
A.III. Riserva di Rivalutazione	100.000	-	-
A.IV. Riserva Legale	42.000	42.000	42.000
A.V. Riserve statutarie	-	-	-
A.VI. Riserva per azioni proprie in	-	-	-
A.VII. Altre Riserve	-	-	108.000
A.VIII. Utili / (Perdite) Portate a nuovo	-	(50.000)	-
A.IX. Utile / (Perdita) dell'esercizio	(80.000)	(80.000)	(320.000)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	272.000	122.000	40.000

2446 C.C.

Se la perdita perdura anche nell'esercizio successivo ho riduzione obbligatoria del C.S.

2447 C.C.

Riduzione obbligatoria del C.S. e scelta tra:

- *ricostituzione del CS. entro il minimo legale;*
- *trasformazione della Società*

OIC 28 (2014) – Patrimonio Netto

► Il Principio riporta 3 Appendici:

- Riporta le norme del C.C. che disciplinano il Patrimonio Netto;
- Riporta le norme in tema di distribuibilità, vincoli e utilizzo delle Riserve; non sono distribuibili la Riserva Legale e la parte della Riserva da sovrapprezzo azioni corrispondente all'ammontare mancante alla Riserva Legale per raggiungere un quinto del C.S;
- Riporta l'informativa sulla movimentazione e composizione del Patrimonio Netto.

OIC 28 (2014) – Patrimonio Netto

Impatti fiscali correlati

OIC 28 (2014) – Patrimonio Netto – Rinuncia al credito e ACE

- ▶ La nuova versione del principio contabile OIC 28 precisa che la rinuncia a un credito commerciale da parte del socio dà luogo, per la partecipata, a una posta del patrimonio netto in quanto il debito nei confronti del fornitore si trasforma in una riserva di capitale.
- ▶ La rinuncia a crediti da parte dei soci rileva come incremento del capitale agevolabile con l'ACE soltanto in ipotesi di crediti con natura finanziaria e non anche di crediti commerciali.
 - ▶ D.M. del 14 marzo 2012 di attuazione dell'articolo 1 del D.L. 201/2011 ha riconosciuto espressamente che *«la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione non può che riguardare esclusivamente i crediti aventi natura finanziaria, cioè derivanti da precedente finanziamento in denaro»*

OIC 28 (2014) – Patrimonio Netto – Rinuncia al credito e ACE

- ▶ Sulla base di tale interpretazione, occorre verificare la natura del credito cui i soci rinunciano in quanto ai fini dell'ACE non rileva la rinuncia a crediti commerciali;
- ▶ Tale assetto, nei fatti, poteva essere superato contabilizzando la rinuncia da parte di soci a crediti di natura commerciale tra le sopravvenienze attive, anziché al patrimonio netto, beneficiando, indirettamente, dell'agevolazione dato che quel componente confluiva nell'utile dell'esercizio;
- ▶ In base al nuovo OIC 28, non è possibile «superare» la precedente interpretazione mediante l'imputazione al conto economico e il concorso, quindi, alla formazione dell'utile di esercizio.

OIC 31 (2014) – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto

Principali chiarimenti

OIC	Tematica	Descrizione
OIC 31	Fondi per rischi ed oneri	<ul style="list-style-type: none"> Definito in modo più accurato il contenuto delle diverse voci rientranti nei fondi rischi ed oneri, dove a) la natura è determinata, b) esistenza è certa o probabile, c) ammontare o la data di sopravvenienza della passività indeterminata d) ammontare delle passività attendibilmente stimabile Non è possibile rilevare un fondo per : <ol style="list-style-type: none"> rettificare valori dell'attivo coprire rischi generici, in quanto non correlati a perdite o debiti con natura determinata accantonamenti per oneri o perdite avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e relativi a situazioni che non erano in essere alla data di bilancio rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario Introdotte nuove disposizioni in merito: <ol style="list-style-type: none"> alla rilevazione dei fondi per resi su prodotti; alla rilevazione dei fondi recupero ambientale (chiarite meglio le circostanze in cui occorre procedere alla sua rilevazione) I nuovo principio disciplinati in maniera esplicita alcune tipologie di fondi rischi ed oneri prima non contemplati.
	TFR	<p>Aggiornate le disposizioni riguardanti il trattamento contabile del TFR per tener conto delle modifiche introdotte con la legge n. 296/2006</p>

OIC 31 (2014) – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto

Tematica

Chiarimenti e precisazioni

- ▶ il principio chiarisce che gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti fra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce l'operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria), dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi;
- ▶ riformulazione disposizioni in merito di utilizzo dei fondi e fondi eccedenti.
- ▶ con riferimento ai fondi per rischi ed oneri l'attualizzazione non è più ammessa (viene meno la possibilità indicata nel vecchio OIC 31 in cui era ammessa l'attualizzazione al fine di tener conto del fenomeno inflattivo).
- ▶ in presenza di rischi assicurati, l'eventuale diritto al rimborso (ad es. da parte di una compagnia di assicurazione) delle passività a fronte delle quali sono stati effettuati accantonamenti ai fondi è rilevato in bilancio tra i crediti verso altri. La contropartita di conto economico è rilevata nella stessa area in cui era stato rilevato l'originario accantonamento.

OIC 31 (2014) – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto

Tematica

Classificazione fondi

- ▶ Il nuovo principio ha esplicitamente dettagliato le voci da iscrivere al passivo nella voce B) «Fondi per rischi ed oneri».

B) Fondi per rischi ed oneri

1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili

2) Per imposte, anche differite

3) Altri

- ▶ Fondi previdenziali integrativi
- ▶ Fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa **(new)**
- ▶ Fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza, e patto di non concorrenza **(new)**
- ▶ Fondi di indennità suppletiva di clientela

- ▶ **FONDI PER RISCHI**
 - ▶ Fondi per cause in corso **(new)**
 - ▶ Fondi per garanzia prestate **(new)**
 - ▶ Fondi per eventuali contestazioni da parte di terzi **(new)**
 - ▶ Fondo rischi su crediti ceduti **(new)**
- ▶ **FONDI ONERI**
 - ▶ Fondi per garanzia prodotti
 - ▶ Fondi per manutenzione ciclica
 - ▶ Fondi per manutenzioni e ripristino di beni gratuiti. Devolvibili e beni d'azienda ricevuti in affitto.
 - ▶ Fondi per copertura perdite società partecipate
 - ▶ Fondi per operazioni e concorsi a premio
 - ▶ Fondi per resi di prodotti **(new)**
 - ▶ Fondi per recupero ambientale **(new)**
 - ▶ Fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali

OIC 31 (2014) – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto

Tematica

Tipologia di fondi

Fondo di indennità per cessazione di rapporti di agenzia e per patto di non concorrenza

- ▶ Il fondo di indennità per cessazione di rapporti di agenzia accoglie l'indennità dovuta all'agente all'atto della cessazione del rapporto secondo quanto stabilito dall'art.1751 c.c.
 - ▶ Il contratto di agenzia potrebbe prevedere, anche, un patto che limita la concorrenza da parte dell'agente. Tale clausola comporta la corresponsione all'agente di una indennità di natura non provigionale, in occasione della cessazione del rapporto di agenzia. L'indennità va commisurata alla durata del vincolo di non concorrenza, non superiore a due anni, dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto.
- ▶ Gli accantonamenti al fondo sono iscritti nella voce B.7 «Costi per servizi», in misura coerente al periodo di maturazione sulla base delle norme previste dagli accordi economici collettivi relativi al settore di appartenenza dell'agente, dell'esperienza acquisita e di elaborazioni statistiche della percentuale delle prestazioni riconosciute rispetto al numero complessivo degli agenti che hanno cessato il rapporto.

OIC 31 (2014) – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto

Tematica

Tipologia di fondi

Fondo di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

- ▶ Si tratta di indennità percepite in caso di cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, tra cui sono compresi gli incarichi di amministratore di società. A volte tale indennità può essere subordinata al raggiungimento di certi obiettivi. In questi casi la stima dell'accantonamento sarà determinata in misura idonea a consentire la costituzione, nel corso del periodo di maturazione, di un fondo congruo rispetto alla indennità da corrispondere alla cessazione del rapporto.
- ▶ Nella stima di detto fondo si terrà anche conto delle condizioni e degli obiettivi fissati nel piano di incentivazione, ove presenti, e che l'amministratore deve rispettare per poter usufruire del relativo trattamento.
- ▶ Gli accantonamenti sono iscritti nella voce B.7 «Costi per servizi».

OIC 31 (2014) – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto

Tematica

Tipologia di fondi

Fondi rischi contestazioni da parte di terzi

- ▶ Nella vita operativa di una società può accadere che si sia messo in commercio un determinato prodotto e successivamente emerga che detto prodotto possa aver causato danni ai suoi utilizzatori, anche se non ancora manifestati dagli stessi. Conseguentemente è da ritenersi probabile che i relativi danneggiati attiveranno un contenzioso con richieste di risarcimento. In tali situazioni, occorrerà stimare i potenziali costi e si effettuerà il relativo accantonamento.
- ▶ Nel caso in cui l'eventualità che vengano promosse contestazioni ed i correlati rischi di perdita siano ritenuti solo possibili, di dette situazioni viene data unicamente informativa in nota integrativa.
- ▶ Potrebbe anche accadere, ad esempio, che la società non abbia rispettato una clausola contrattuale, ma che l'eventualità di una futura contestazione per inadempienza sia ritenuta remota (si stima, ad esempio, che la controparte non abbia sofferto un danno significativo). In questa ipotesi, non è richiesta l'informativa in nota integrativa.

OIC 31 (2014) – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto

Tematica

Tipologia di fondi

► **Fondi rischi per garanzie prestate**

- Una società può assumere rischi per garanzie prestate direttamente o indirettamente. Al riguardo, l'art. 2424, comma 3 c.c. richiede che in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, oltre ad altre indicazioni.
- Qualora la perdita sia probabile occorre valutare il rischio ed i potenziali oneri di escussione della garanzia al fine di iscrivere, ove ne ricorrano i presupposti, un apposito fondo rischi.
- Esempi di garanzie comunemente rilasciate, riguardano fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali ed altre obbligazioni simili.

► **Fondo resi su prodotti**

- In alcuni settori merceologici (e.g.: settore farmaceutico, dell'editoria, ecc...) le società hanno un obbligo contrattuale o in base agli usi del settore, di provvedere al ritiro dei prodotti rimasti invenduti e a sostenerne il relativo costo.
- In dette situazioni si iscriverà un fondo oneri per resi tenuto conto che l'adempimento dell'obbligazione assunta sia sostanzialmente certa e che di conseguenza si manifesteranno dei resi di prodotti, già venduti alla data di chiusura dell'esercizio.

OIC 31 (2014) – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto

Tematica

Tipologia di fondi

Fondo recupero ambientali

- ▶ Nel caso in cui la società sia tenuta a ripristinare danni all'ambiente o al territorio, essa effettua un accantonamento in un apposito fondo del passivo a fronte dei relativi costi.
- ▶ Il fondo recupero ambientale è iscritto, ad esempio, a seguito di contenziosi per violazione di norme o regolamenti in materia ambientale, ivi incluse di norme sulla sicurezza nei cantieri e negli ambienti di lavoro.
- ▶ La stima dell'ammontare del fondo è effettuata considerando i costi che si presume di sostenere in relazione alla situazione esistente, tenendo anche conto degli eventuali sviluppi tecnici e legislativi futuri, di cui si ha conoscenza alla data di bilancio.
- ▶ Il sostenimento dei costi indicati si presume ragionevolmente certo quando la violazione delle norme abbia già dato luogo a provvedimenti amministrativi o procedimenti giudiziari, salvi i casi in cui le contestazioni si ritengano infondate o il relativo esito negativo è ritenuto improbabile.
- ▶ Un esempio di fattispecie che richiede una iscrizione «graduale» ad un fondo recupero ambientale è quello relativo all'utilizzo delle discariche.

OIC 19 (2014) – Debiti

Principali chiarimenti			
OIC	Tematica	Descrizione	
OIC 19	Classificazione e contenuto delle voci	✓ Precipitato che nel caso in cui la società violi una clausola contrattuale prevista per un debito a lungo termine entro la data di riferimento del bilancio, con la conseguenza che il debito diventa immediatamente esigibile, essa classifica il debito come esigibile entro l'esercizio, a meno che tra la data di chiusura dell'esercizio e prima della data di formazione del bilancio, non intervengano nuovi accordi contrattuali che legittimano la classificazione come debiti a lungo termine	
	Scorporo interessi passivi	✓ E' stato rivista con riferimento ai debiti commerciali, la disciplina dello scorporo degli interessi passivi impliciti nel costo di acquisizione di beni o prestazioni di servizi	
	Estinzione anticipata	✓ Nel caso di estinzione anticipata di un debito, la differenza tra l'ammontare residuo del debito e l'esborso complessivo relativo all'estinzione è rilevata nel conto economico tra i proventi/oneri finanziari	
	Debiti a condizione sospensiva	✓ I debiti soggetti a condizione sospensiva, non essendo ancora certi fino all'avverarsi della condizione, sono iscritti tra fondi rischi se ricorrono le condizioni per la loro rilevazione. In nota integrativa si fornisce adeguata informativa sulla natura e l'entità di tali debiti	
Principali modifiche			
OIC	Tema	Vecchio principio	Nuovo principio
OIC 19	Debiti verso JV	Non espressamente previsto	Sono rilevati tra i «debiti verso altri». Se di importo rilevante, sono iscritti separatamente

OIC 19 (2014) – Debiti

In tema di **classificazione** il Principio specifica che la «rottura» dei covenants obbliga a riclassificare il debito verso l'istituto di credito tra i debiti esigibili entro i 12 mesi a meno che.....

-tra la data di chiusura dell'esercizio e prima della data di formazione del bilancio, non intervengano nuovi accordi contrattuali che legittimano la classificazione come debiti a lungo termine (art. 11).

=> IAS 1 APPROCCIO DIFFERENTE



I covenants sono clausole accessorie ad un contratto di finanziamento con le quali il soggetto finanziato assume espliciti impegni correlati alla garanzia di restituzione della somma ottenuta.

La violazione dei covenants comporta generalmente la perdita del «beneficio del termine» ossia il sopravvenire della immediata esigibilità da parte del creditore del finanziamento erogato.

OIC 19 (2014) – Debiti

► In tema di **classificazione e contenuto delle voci** il Principio specifica che:

□ *Debiti verso soci per finanziamenti (D.3)*

La voce contiene tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società sotto qualsiasi forma, per i quali la Società ha un obbligo di restituzione. Non è rilevante la natura fruttifera o meno di tali debiti, né che i versamenti siano proporzionali alle quote di partecipazione. L'elemento discriminante è il diritto alla restituzione delle somme versate; l'eventuale passaggio a capitale di tali somme necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto della restituzione, trasformando così il finanziamento in apporto. Nella voce sono iscritti i finanziamenti effettuati da un socio che è anche una società controllante.

□ *Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti (D.9 – D.10 – D.11)*

Le voci accolgono i debiti verso le società di cui alla definizione dell'art. 2359 C.C..

Tali debiti hanno indicazione separata nello schema di bilancio sia perché le operazioni infragruppo possono essere condotte su una base contrattuale non indipendente, sia perché essi possono avere caratteristiche di rimborso diverse dagli altri debiti.

La voce D11 accoglie anche i debiti verso le controllanti che controllano la società, indirettamente, tramite loro controllate intermedie.

I debiti verso imprese soggette a comune controllo («sorelle») sono rilevate alla voce D14 Altri Debiti, con separata indicazione se di importo rilevante. Non sono invece trattate le partite debitorie verso *Joint Ventures*, per le quali la classificazione più opportuna sembrerebbe essere la collocazione tra le partite verso società collegate. In alternativa è possibile creare una voce dedicata (ai sensi dell'art. 2423-ter comma 3, C.C.)

OIC 19 (2014) – Debiti

- ▶ In tema di **scorporo degli interessi passivi** impliciti nel costo di acquisizione di beni e/o servizi il Principio prevede che venga effettuato quando:
 - ❑ Sussiste una effettiva differenza positiva tra il valore nominale dei debiti ed il valore di mercato a breve termine del bene/servizio, a causa dell'interesse implicito;
 - ❑ La dilazione concessa eccede i dodici mesi.

Entrambe le condizioni devono essere soddisfatte



In questo caso, il redattore del bilancio deve rilevare nello SP il debito per il suo valore nominale, il quale viene scorporato nel CE per iscrivere il costo relativo all'acquisto del bene/servizio e gli interessi passivi impliciti e relativi alla dilazione di pagamento ricevuta.

OIC 19 (2014) – Debiti

costo del bene 225.000
 Termini di pagamento 3 in un'unica soluzione a 3 anni
 Tasso 10% →

il mercato non consente di determinare il prezzo a breve termine del bene, ma è presumibile che ci sia una componente finanziaria nel prezzo negoziato. Si attualizza il debito presupponendo un tasso del 10% pari al tasso pagato per finanziamenti idonei

	1	2	3	
	0,909090909	0,82644628	0,751314801	
X	X+1	X+2	X+3	Costo effettivo del bene
225.000	204.545	185.950	169.046	
Interessi - 55.954	20.455	18.595	16.905	

	DARE	AVERE
Costi per servizi	225.000	
Dediti vs XYZ		225.000

No!

X	DARE	AVERE
Risconti attivi	55.954	
Costi per servizi	169.046	
Dediti vs XYZ		225.000
	225.000	225.000

Si

X+1	DARE	AVERE
Risconti attivi		20.455
Interessi passivi	20.455	
	20.455	20.455

X +2	DARE	AVERE
Risconti attivi		18.595
Interessi passivi	18.595	
	18.595	18.595

X +3	DARE	AVERE
Risconti attivi		16.905
Interessi passivi	16.905	
	16.905	16.905

Risconti attivi	55.954	
		- 20.455
		- 18.595
		- 16.905
	55.954	- 55.954

OIC 19 (2014) – Debiti

- ▶ In tema di **Obbligazioni indicizzate** il Principio specifica che le stesse sono debiti, generalmente a medio-lungo termine, che legano il rendimento e/o valore di rimborso all'evoluzione del tasso di inflazione. In particolare, vengono previste le:
 - ❑ *Obbligazioni a rendimento indicizzato*
 - ❑ *Obbligazioni a rimborso indicizzato*
 - ❑ *Obbligazioni a indicizzazione mista*

Tali strumenti finanziari richiedono, alla chiusura di ogni esercizio, l'adeguamento del debito residuo in funzione della variazione del parametro di riferimento specificato nel prospetto informativo sull'emissione.

In generale, le variazioni derivanti dall'indicizzazione devono essere iscritte nella voce C16 (se provento) o C17 (se onere) del CE. Qualora si utilizzi un parametro volatile come l'indice di borsa, le variazioni positive non devono essere iscritte, mentre, quelle negative vanno accantonate in un apposito fondo rischi.

OIC 19 (2014) – Debiti

- ▶ il Principio disciplina **l'estinzione anticipata dei debiti** specificando che in caso di estinzione anticipata di un debito, la differenza tra l'ammontare residuo del debito e l'esborso complessivo relativo all'estinzione è rilevata nel conto economico tra i proventi/oneri finanziari; il principio stabilisce che tale metodologia è valida anche per i debiti di natura commerciale laddove la dilazione a lungo ha comportato la trasformazione del debito commerciale in debito finanziario.

CASI PARTICOLARI:

- ▶ **I debiti soggetti a condizioni sospensive** non devono essere iscritti tra i debiti ma, non essendo ancora certi fino all'avverarsi della condizione contrattuale prevista, devono essere iscritti tra i fondi rischi se sussistono le condizioni per la loro rilevazione (Informativa in NI sulla tipologia della condizione sospensiva).
- ▶ In tema di **prestiti obbligazionari subordinati**, il Principio specifica che si tratta di debiti in cui il diritto alla restituzione del capitale ed al pagamento degli interessi può essere in tutto o in parte subordinato alla soddisfazione di altri creditori. Il trattamento contabile è quello delle obbligazioni.

OIC 25 (2014) – Imposte sul reddito

Principali chiarimenti			
OIC	Tema	Vecchio principio	Nuovo principio
OIC 25	Affrancamento	La disciplina del riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori civilistici derivanti da operazioni di aggregazioni aziendali era prevista nel precedente Documento interpretativo OIC 3	Trattazione con riferimento ad attività/passività acquisite con una operazione straordinaria ed avviamento.
	Coordinamento norme fiscali	<ul style="list-style-type: none"> Disinquinamento fiscale; Perdite fiscali: riferimento a norma IRES (quinto anno di imposta) 	<ul style="list-style-type: none"> Eliminato riferimento al disinquinamento fiscale Aggiorna la disciplina delle perdite fiscali (concetti di ragionevole tempo e pianificazione fiscale).

OIC 25 (2014) – Imposte sul reddito

Principali modifiche		
OIC	Tematica	Descrizione
OIC 25	Fiscalità differita	<p>Rilevazione della fiscalità differita:</p> <ul style="list-style-type: none"> derivante da: <ul style="list-style-type: none"> i. operazioni che hanno effetto sul conto economico; ii. operazioni che non hanno effetto sul conto economico; nei casi in cui il valore contabile di una partecipazione in società controllate, società collegate o in joint venture differisca dal valore fiscale; con riferimento al riporto a nuovo delle perdite fiscali, a seguito delle recenti modifiche legislative. <p>Non si procede a rilevare la fiscalità differita:</p> <ul style="list-style-type: none"> nei casi di rilevazione iniziale dell'avviamento o di un'attività o di una passività in un'operazione che non influenza direttamente né il risultato civilistico né il reddito imponibile e non è un'operazione straordinaria
	Affrancamento	Inglobato il documento OIC interpretativo di legge n. 3 in tema di affrancamento dell'avviamento
	Imposta sostitutiva	Precisato il trattamento contabile dell'imposta sostitutiva da pagare per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali
	Altre	<ul style="list-style-type: none"> Eliminazione dei riferimenti al disinquinamento fiscale; Riformulata la disciplina delle perdite fiscali; Inglobato il documento interpretativo n. 2.

OIC 25 (2014) – Imposte sul reddito

- ▶ Nel nuovo OIC 25 è stata disciplinata in modo organico la rilevazione della fiscalità differita derivante da:
 - i. operazioni che hanno effetto sul conto economico e
 - ii. operazioni che non hanno effetto sul conto economico:
 - a. operazioni straordinarie (operazioni di cessione e di conferimento di aziende o rami d'azienda e operazioni di fusione e scissione);
 - b. rivalutazioni di attività iscritte nell'attivo patrimoniale;
 - c. riserve in sospensione di imposta.
- ▶ E' stata inoltre inserita una parte dedicata alla fiscalità differita che emerge nei casi in cui il valore contabile di una partecipazione in società controllate, società collegate o in joint venture differisca dal valore fiscale. Ad esempio, queste differenze possono manifestarsi per: i) l'esistenza di utili non distribuiti di controllate, collegate e joint venture valutate con il metodo del patrimonio netto; ii) la svalutazione del valore contabile della partecipazione in una società controllata, collegata e joint venture al suo ammontare recuperabile non deducibile fiscalmente.

OIC 25 (2014) – Imposte sul reddito

- ▶ Nel nuovo principio è stato chiarito in modo esplicito, con riguardo alla fiscalità differita da operazioni che non hanno effetto sul conto economico, che non si procede alla rilevazione delle imposte differite e anticipate nel caso di:
 - a. rilevazione iniziale dell'avviamento e
 - b. rilevazione iniziale di un'attività o di una passività in un'operazione che non influenza direttamente né il risultato civilistico né il reddito imponibile e non è un'operazione straordinaria.

Trattamento contabile dell'imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali

- ▶ Nel caso di rivalutazioni di attività iscritte nell'attivo patrimoniale, è stato disciplinato il trattamento contabile dell'imposta sostitutiva da pagare per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali. In particolare, il pagamento dell'imposta sostitutiva determina l'iscrizione di un debito tributario nello stato patrimoniale della società a fronte della riduzione della riserva di rivalutazione. Gli eventuali interessi dovuti nel caso di pagamento rateale dell'imposta sostitutiva sono rilevati per competenza quando matureranno e imputati al conto economico.

OIC 25 (2014) – Imposte sul reddito – regimi di affrancamento

Impatti fiscali correlati

OIC 25 (2014) – Imposte sul reddito – regimi di affrancamento

- ▶ Ai fini delle imposte sui redditi, il regime naturale di conferimenti d'azienda (art. 176 Tuir), fusioni (art. 172 Tuir) e scissioni (art. 173 Tuir) è quello della neutralità fiscale dell'operazione per tutti i soggetti coinvolti nell'operazione
- ▶ La neutralità fiscale implica in capo ai soggetti aventi causa, l'irrilevanza sul piano fiscale dei maggiori valori che emergono a seguito di tali operazioni
- ▶ Tali soggetti hanno però la possibilità di avvalersi di due regimi alternativi di imposizione sostitutiva (cd. *affrancamento*), al fine di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio:
 - ▶ regime di affrancamento ordinario (art. 176 c. 2-ter del Tuir)
 - ▶ regime di affrancamento derogatorio (art. 15 c. 10 e 11 del DL 185/2008)

OIC 25 (2014) – Imposte sul reddito – regimi di affrancamento

Tematica

Affrancamento

► Affrancamento dei maggiori valori contabili delle attività e dell'avviamento

- Nel nuovo OIC 25 è stata inserita la disciplina dell'affrancamento dei maggiori valori contabili delle attività e dell'avviamento che derivano da un'operazione straordinaria, quando la decisione di avvalersi dell'affrancamento è presa nell'esercizio in cui avviene l'operazione straordinaria ed entro la data di redazione del bilancio. In particolare, l'imposta sostitutiva sul plusvalore attribuito al valore contabile delle attività è calcolata nei limiti dei valori correnti delle stesse attività. L'imposta sostitutiva è iscritta come debito tributario alla voce D12 «Debiti tributari», in quanto l'aliquota sostitutiva è conosciuta fin dal momento dell'operazione straordinaria.
- L'affrancamento dell'avviamento conseguente al pagamento dell'imposta sostitutiva determina il riallineamento tra il valore contabile e il valore fiscale dell'avviamento. Il costo pagato per l'imposta sostitutiva è ripartito lungo la durata del beneficio fiscale derivante dal riallineamento. L'imposta sostitutiva rappresenta, infatti, un'anticipazione di futuri oneri fiscali che altrimenti la società sarebbe tenuta a corrispondere ad aliquota piena negli esercizi successivi, qualora non avesse aderito al regime fiscale agevolativo. L'ammontare del costo differito agli esercizi successivi è rilevato nell'attivo circolante tra i crediti mediante una voce ad hoc CII 4-quater "Attività per imposta sostitutiva da riallineamento". La quota del costo dell'imposta sostitutiva di competenza dell'esercizio è iscritta nella voce 22 del conto economico "Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate". Il debito riconducibile all'imposta da pagare è rilevata nella voce D12 "Debiti tributari" del passivo patrimoniale.

OIC 25 (2014) – Imposte sul reddito – regimi di affrancamento

► Ipotizziamo che durante un'operazione di fusione (a far data dal primo gennaio anno x), la società allocando un disavanzo di fusione pari a 3.500 euro rispettivamente a immobili ed in via residuale ad avviamento:

► **Ipotesi i)**

► non provveda al riallineamento fiscale dei maggiori valori civilistici allocati in sede di fusione

► **Ipotesi ii)**

► provveda al riallineamento fiscale dei maggiori valori civilistici allocati nello stesso esercizio di efficacia della fusione

► Di seguito vengono sinteticamente presentate le scritture nei casi presentati :



Microsoft Excel
Worksheet

OIC 26 (2014) - Operazioni, attività e passività in valuta estera

Principali chiarimenti

OIC	Tematica	Descrizione
OIC 26	Criteri di conversione	Definito in modo esplicito che i fondi per rischi ed oneri e i conti d'ordine sono convertiti al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio. Con riferimento ai lavori in corso su ordinazione in valuta, precisato il trattamento da adottare a seconda del criterio di valutazione previsto: i) commessa completata: cambio storico; ii) percentuale di completamento: cambio corrente alla data di chiusura dell'esercizio.

OIC 26 (2014) - Operazioni, attività e passività in valuta estera

Il nuovo OIC 26 chiarisce alcuni punti dell'art 2426 n.8 bis del cc che sull'argomento recita in particolare :

« le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo, in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole»



Ne consegue che tutte le poste aventi natura non monetaria, anche se iscritte nel circolante devono essere rilevate al cambio storico.

Il principio OIC 26 :

- enfatizza il concetto tra poste monetarie e non monetarie.
- non tratta degli strumenti finanziari derivati, compresi quelli di copertura (come invece previsto dal vecchio OIC 26).
- Rimanda al principio OIC 17 per la traduzione dei bilanci di società estere redatti in valuta e per la valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto.

OIC 26 (2014) - Operazioni, attività e passività in valuta estera

Tematica

Criteri di conversione

Il nuovo principio ha definito in modo esplicito gli elementi monetari da adeguare a cambio ultimo e gli elementi non monetari:

Appendice B: Criteri di conversione delle voci di stato patrimoniale a fine esercizio.

Voci di bilancio in valuta estera	Cambio da utilizzare
Poste monetarie e poste a loro assimilate	
<ul style="list-style-type: none">• Disponibilità liquide• Crediti iscritti nell'attivo circolante• Titoli di debito iscritti nell'attivo circolante• Crediti iscritti nell'attivo immobilizzato• Titoli di debito iscritti nell'attivo immobilizzato• Debiti• Fondi per rischi ed oneri• Conti d'ordine	Cambio a pronti di fine esercizio
Poste non monetarie	
<ul style="list-style-type: none">• Rimanenze di magazzino• Partecipazioni iscritte nell'attivo circolante	Cambio storico Del cambio a pronti di fine esercizio si tiene conto per la conversione di eventuali flussi finanziari futuri espressi in valuta al fine di determinare il valore recuperabile e la eventuale perdita durevole di valore
<ul style="list-style-type: none">• Immobilizzazioni materiali e immateriali• Partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato e valutate al costo	Cambio storico Del cambio a pronti di fine esercizio si tiene conto quando si giudica durevole la riduzione al fine di determinare il valore recuperabile e la eventuale perdita durevole di valore dell'attività.
<ul style="list-style-type: none">• Partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato e valutate con metodo del patrimonio netto	Criteri di traduzione del bilancio in valuta (cfr. OIC 17)

OIC 26 (2014) - Operazioni, attività e passività in valuta estera

Tematica

Criteri di conversione

Il nuovo OIC 26 chiarisce le modalità di conversione delle poste monetarie in valuta estera. In particolare il principio richiede **una separata evidenza nel conto economico della componente valutativa rispetto all'effetto cambio**.

Sotto il profilo procedurale la conversione delle poste monetarie deve avvenire secondo le seguenti fasi temporali:

- ▶ applicare l'ordinario criterio valutativo della posta in valuta (ad esempio, i crediti espressi in valuta estera devono essere valutati in prima battuta al presumibile valore di realizzazione);
- ▶ effettuare la conversione in euro del risultato ottenuto.

In particolare, la componente valutativa è iscritta nella pertinente voce di conto economico mentre la differenza relativa all'adeguamento del tasso di cambio si imputa a conto economico nella voce C.17-bis, «Utili e perdite su cambi».

OIC 26 (2014) - Operazioni, attività e passività in valuta estera

Tematica

Criteri di conversione

Il nuovo OIC esplicita i criteri di conversione da adottare per i fondi rischi ed oneri, i conti d'ordine e i lavori in corso su ordinazione espressi in valuta estera; in particolare equipara le prime due voci a poste monetarie mentre per i lavori in corso effettua una distinzione a seconda del metodo generale di contabilizzazione.

I **fondi per rischi ed oneri** connessi a passività in valuta sono assimilabili alle poste monetarie dal momento che comporteranno o potranno comportare in futuro uscite di natura finanziaria. Per cui, l'importo stimato in valuta dei fondi rischi ed oneri è convertito al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.

I **conti d'ordine** sono costituiti da garanzie, impegni e altri conti d'ordine (v. OIC 22 «Conti d'ordine»). Considerato che i conti d'ordine rappresentano rischi e impegni che comporteranno o potranno comportare in futuro movimenti di natura finanziaria, ne consegue che i conti d'ordine espressi in valuta sono trattati alla stregua di poste monetarie e quindi all'atto della loro iscrizione in calce allo stato patrimoniale sono convertiti al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.

OIC 26 (2014) - Operazioni, attività e passività in valuta estera

Tematica

Criteri di conversione

Con riferimento ai lavori in corso su ordinazione in valuta il principio ha precisato il trattamento da adottare a seconda del criterio di valutazione previsto:

- a. Criterio della commessa completata:** i ricavi ed il margine della commessa sono riconosciuti soltanto quando il contratto è completato. Per cui, la posta dell'attivo rappresenta l'importo della rimanenza per opere eseguite, ma non ancora completate, da valorizzare per un importo pari al costo di produzione. Si tratta di costi rinviati al futuro e pertanto di **poste assimilabili al magazzino e dunque di poste non monetarie**, che come tali sono iscritte al relativo cambio storico.
- b. Criterio della percentuale di completamento:** la valutazione delle rimanenze per lavori in corso su ordinazione è effettuata in base al corrispettivo contrattuale previsto. In tal caso, diversamente dalla fattispecie precedente, si è in presenza di una valutazione dei lavori in corso su ordinazione in misura corrispondente al ricavo maturato alla fine di ciascun esercizio, determinato con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori. **Vi è dunque una rappresentazione per competenza della quota di corrispettivo maturata contrattualmente, assimilabile all'iscrizione di un credito e quindi, come tale, ad una posta monetaria.** Conseguentemente i lavori in corso iscritti nell'attivo sono convertiti al cambio corrente alla data di chiusura dell'esercizio.

OIC 26 (2014) - Operazioni, attività e passività in valuta estera

Tematica

Criteri di conversione

La procedura di conversione dei lavori in corso su ordinazione in valuta è la seguente:

- i. determinazione del valore dei lavori eseguiti nella moneta contrattuale in funzione della percentuale di completamento;
- ii. detrazione dal valore delle opere eseguite (determinato nella moneta contrattuale) degli importi, espressi nella stessa moneta, già contabilizzati a ricavo e fatturati. L'importo netto risultante dalla differenza tra il valore delle opere eseguite espresso nella moneta contrattuale e gli importi espressi nella stessa moneta e fatturati, rappresenterà il valore delle opere eseguite residue, costituenti le rimanenze, che occorre convertire nella moneta nazionale;
- iii. conversione della parte di tale valore, a fronte del quale vi siano anticipi e acconti iscritti nel passivo, al cambio in cui gli stessi sono stati contabilizzati;
- iv. conversione al cambio in vigore alla data di bilancio della parte residua del valore delle opere eseguite.

OIC 29 (2014) - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio)

Principali chiarimenti

OIC	Tematica	Descrizione
OIC 29	Cambiamento di principi contabili	Riformulata la disciplina della determinazione degli effetti del cambiamento di principio in maniera più puntuale, limitando l'applicazione del metodo prospettico a specifici casi (i. non sia ragionevolmente possibile calcolare l'effetto pregresso del cambiamento di principio; ii. la determinazione dell'effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa)

Principali modifiche

OIC	Tema	Vecchio principio	Nuovo principio
OIC 29	Correzione di errori	Distinzione tra errori non determinanti e errori determinanti e differenti modalità di contabilizzazione (conto economico, patrimonio netto e correzione del bilancio)	La correzione di errori qualora considerati significativi e rilevanti devono essere sempre rilevati a conto economico nella voce «oneri e proventi straordinari»

OIC 29 (2014) – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio)

Tematica

Correzione di errori

► Errori determinanti e non determinati

- Il nuovo principio elimina la distinzione tra errori determinanti e non determinanti prevista nel vecchio principio. Errori determinanti erano definiti «quelli che hanno un effetto talmente rilevante sui bilanci su cui sono stati commessi che i bilanci medesimi non possono più essere considerati attendibili». Il principio poi enunciava l'impossibilità di stabilire regole o formule per definire i limiti oltre i quali un bilancio diviene inattendibile.
- Non sono più previste le modalità di correzione degli errori attraverso rettifica delle riserve esistenti o per correzione dei bilanci di esercizi precedenti. La correzione di errori qualora considerati significativi e rilevanti devono essere rappresentati ad «oneri e proventi straordinari» (E.20 e E.21).

Tematica

Cambiamenti di principi contabili

► Cambiamenti di principi contabili

- Il nuovo principio riformula la disciplina della determinazione degli effetti del cambiamento dei principi contabili in modo più puntuale limitando l'applicazione del metodo prospettico a specifici casi:
 - non sia ragionevolmente possibile calcolare l'effetto pregresso del cambiamento di principio;
 - la determinazione dell'effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa

OIC 29 (2014) – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio)

Tematica

Cambiamenti di principi contabili

L'informativa richiesta in caso di applicazione retroattiva, per altro non modificata rispetto al vecchio principio, richiede il confronto fra i risultati derivanti dal vecchio e dal nuovo principio sia all'inizio dell'esercizio che al termine dell'esercizio.

	Rimanenza iniziale	Rimanenza finale	Differenza
LIFO	800	1.000	200
FIFO	1.100	1.400	300
TOTALE	300	400	100

Conto economico

Componente straordinaria	300
variazione magazzino	300
	<u>600</u>

Informativa in nota integrativa

Componente straordinaria	300
variazione magazzino vecchio metodo	200
Maggior valore della variazione del magazzino derivante dall'applicazione del nuovo metodo	100
	<u>600</u>

OIC 29 (2014) – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio)

Impatti fiscali correlati

OIC 29 (2014) – Correzione di errori contabili – aspetti fiscali

- ▶ Presenza di errori contabili → possibilità di avvalersi delle modalità di correzione previste dalla Circolare 31/E del 24 settembre 2013
- ▶ La corretta imputazione degli oneri e dei proventi all'esercizio di competenza fiscale va valutata alla luce delle condizioni di certezza e oggettiva determinabilità
- ▶ Particolare attenzione va posta ai fatti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio

OIC 29 (2014) – Fatti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio – aspetti fiscali

- ▶ OIC 29 definisce i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio come quegli eventi positivi/negativi che avvengono tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio d'esercizio.
- ▶ I criteri civilistico-contabili previsti per l'imputazione temporale dei fatti intervenuti dopo il 31.12, divergono spesso da quelli fiscali, i quali impongono, affinché un componente reddituale assuma rilevanza nella dichiarazione dei redditi, l'esistenza congiunta delle condizioni di certezza e oggettiva determinabilità

Ai fini di analizzare la competenza fiscale delle operazioni è opportuno operare una distinzione tra:

- 1) eventi verificatisi entro il 31/12, ma conosciuti dopo tale data
- 2) eventi verificatisi dopo il 31/12, che sono inerenti a situazioni già esistenti a tale data
- 3) eventi verificatisi dopo il 31/12, che sono altresì indicativi di situazioni sorte nel nuovo esercizio

OIC 29 (2014) - Fatti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio – aspetti fiscali

- 1. Eventi verificatisi entro il 31/12, ma conosciuti dopo tale data.** Sono eventi che assumono rilevanza sia in termini civilistici (imputazione di proventi ed oneri al conto economico dell'esercizio precedente), sia in termini fiscali (imponibilità dei proventi, deducibilità degli oneri): sussistevano infatti, già al 31.12., le condizioni di certezza e determinabilità (esistenza dell'evento), ancorché la conoscenza e la documentazione di tali condizioni (conoscenza dell'evento) sia avvenuta nei primi mesi dell'anno successivo
- 2. Eventi verificatisi dopo il 31/12, che sono inerenti a situazioni già esistenti a tale data.** Devono essere rappresentati nel bilancio dell'esercizio precedente, anche quegli eventi che sono effettivamente sorti dopo il 31.12. (e dunque che non sono solamente conosciuti dopo tale data) qualora siano inerenti a situazioni che già sussistevano entro la chiusura dell'esercizio. Dal punto di vista fiscale il fatto che genera la certezza (e/o la determinabilità oggettiva) del componente reddituale appartiene dunque all'esercizio successivo, ancorché si riferisca ad elementi già in corso al 31.12.; da ciò deriva la rilevanza fiscale dello stesso solo nel nuovo periodo di imposta.
- 3. Eventi verificatisi dopo il 31/12, che sono altresì indicativi di situazioni sorte nel nuovo esercizio.** Il provento o l'onere che ne deriva non deve essere iscritto nel bilancio in fase di chiusura, essendo di competenza del nuovo esercizio. Anche la rilevanza fiscale si avrà nell'esercizio in cui l'evento si è verificato.

OIC 17 (2014) – Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto

Principali chiarimenti

OIC	Tematica	Descrizione
OIC 17 – Bilancio consolidato	Coordinamento 127/1991	<p>Nozione di controllo e collegamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> semplificate le parti relative alle nozioni di controllo e collegamento, allineandole al testo di legge; aggiornamento (e.g.: in tema di area di consolidamento eliminato l'obbligo di esclusione per attività dissimile)
	Differenze da annullamento	<ul style="list-style-type: none"> Riformulata la disciplina delle differenze iniziali e successive da annullamento; A livello di best practice, l'eliminazione delle partecipazioni oggetto di consolidamento è effettuata alla "data di acquisizione del controllo" in quanto tecnicamente più corretta. Il principio ammette tuttavia l'utilizzo della "data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento" stante l'esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma dell'articolo 33 del D.Lgs. 127/1991
	Primo consolidato	<p>Nel caso di società che redigono per la prima volta il bilancio consolidato, perché ne erano esonerate, il consolidamento delle partecipazioni è attuato sulla base dei valori contabili alla data del primo consolidamento. Se essa è però una subholding il principio raccomanda di fare riferimento alla data originaria di acquisto delle partecipazioni, in quanto tecnicamente più corretto.</p>
	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	<ul style="list-style-type: none"> Classificazione in voce separata B.I.2-bis; Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima all'atto dell'acquisto. L'utilizzo del fondo si effettua a prescindere dall'effettiva manifestazione delle perdite attese.
	Casi particolari	<ul style="list-style-type: none"> Precisa il trattamento contabile della cessione parziale di partecipazione senza perdita di controllo; Data di riferimento in caso di deconsolidamento di una partecipazione: data cessione preferibile.

OIC 17 (2014) – Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto

Principali chiarimenti

OIC	Tematica	Descrizione
OIC 17 – Bilancio consolidato	«Cattivo affare»	Rispetto a versione in consultazione precisato trattamento contabile «cattivo affare»
	Differenza iniziale	La best practice consiste nel determinarla con riferimento ai valori alla “data di acquisizione”. Il principio ammette l’utilizzo della “data dell’ultimo bilancio della partecipata”.
OIC 17 – Metodo del patrimonio netto	Rettifiche risultato partecipata	Chiarisce il trattamento degli utili e delle perdite derivanti da operazioni tra la partecipante e una partecipata.
	Altri trattamenti contabili	<ul style="list-style-type: none"> • «Cattivo affare»; • a seguito di operazioni sul capitale della partecipata, che determinano una variazione della quota partecipativa del partecipante; • all’acquisizione di ulteriori quote di partecipazioni nella partecipata; • cambiamento di criterio di valutazione da costo a metodo del PN.

OIC 17 (2014) – Il bilancio consolidato

Tematica

Coordinamento con D.Lgs. 127/1991

- ▶ Eliminato il divieto di consolidamento per le controllate con attività «dissimile».

Tematica

Differenze da annullamento

- ▶ Il principio riformula la disciplina delle differenze iniziali e successive da annullamento. Tale differenza, disciplinata dall'art. 33, comma 1, D. Lgs. 127/1991, si determina attraverso il confronto tra il valore contabile della partecipazione e la corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata alla data del consolidamento.
- ▶ A livello di best practice, l'eliminazione delle partecipazioni oggetto di consolidamento è effettuata alla “data di acquisizione del controllo” in quanto tecnicamente più corretta.
- ▶ Il principio ammette tuttavia l'utilizzo della “data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento” stante l'esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma dell'articolo 33 del D.Lgs. 127/1991.

OIC 17 (2014) – Il bilancio consolidato

Tematica

Differenze da annullamento

- ▶ Ne consegue che per l'acquisizione intervenuta in corso d'anno il consolidamento avverrà alternativamente:
 - A) Sulla base dei valori patrimoniali alla data di acquisizione del controllo, con il conto economico consolidato che recepirà le componenti reddituali dalla data dell'acquisto (soluzione raccomandata);
 - B) Sulla base dei valori patrimoniali al termine dell'esercizio, senza alcun effetto sul conto economico consolidato (soluzione tollerata).
- ▶ Viene dunque meno la possibilità che offriva il precedente principio di consolidare il conto economico della controllata acquisita per l'intero esercizio, se l'acquisizione fosse avvenuta e la gestione dell'impresa fosse stata assunta da parte del Gruppo nella prima parte dell'esercizio. In tale ipotesi nel conto economico consolidato il risultato della controllata conseguito ante acquisizione veniva dedotto dal risultato consolidato di gruppo e imputato agli utili e perdite di pertinenza di terzi. Di tale risultato si teneva comunque conto nella determinazione della differenza da annullamento iniziale.

OIC 17 (2014) – Bilancio consolidato

Tematica

«Cattivo affare»

- Il principio precisa che in mancanza dei requisiti per l'imputazione della differenza positiva da annullamento nell'attivo dello stato patrimoniale (ipotesi di «cattivo affare»), tale differenza è iscritta in detrazione della “Riserva di consolidamento”, fino a concorrenza del relativo importo e solo l'eventuale eccedenza, è imputata a conto economico nella gestione straordinaria voce E21 “Oneri straordinari”.

Tematica

Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

- Il «Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri» deriva dall'allocatione, parziale o totale, della differenza iniziale negativa da annullamento in caso di attesa di risultati sfavorevoli della partecipata; il conto va inserito nel passivo patrimoniale, nell'ambito della voce “Fondi per rischi e oneri”, di una voce separata denominata BI2-bis “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”. Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima all'atto dell'acquisto. L'utilizzo del fondo si effettua a prescindere dall'effettiva manifestazione delle perdite attese. L'utilizzo del fondo è rilevato con separata evidenza nei proventi straordinari.

OIC 17 (2014) – Bilancio consolidato

Tematica

Eliminazione saldi e operazioni infragruppo

- ▶ Il nuovo OIC 17 richiama espressamente l'art. 31, comma 2 del D.Lgs. 127/1991 per la eliminazione degli utili e delle perdite conseguite tra imprese consolidate, riflesse in elementi patrimoniali ancora compresi nel patrimonio netto consolidato. Prevede espressamente, alla stregua della norma di legge, che non siano eliminati gli utili relativi a lavori in corso su ordinazione di terzi esterni al gruppo. Il presupposto è che gli utili rilevati dalle imprese del gruppo subappaltatrici rappresentano una parte degli utili globali predeterminati della commessa e quindi possono essere considerati realizzati.
- ▶ Nel nuovo principio non vi è traccia della precisazione contenuta nel vecchio principio, che prevedeva che in una ottica di gruppo, le diverse parti dei lavori in corso subappaltate ad imprese del gruppo dovessero essere esaminate unitariamente, come se fossero un unico lavoro in corso, da valutare secondo la percentuale di completamento. Ne derivava, a livello di bilancio consolidato, la necessità di ricalcolare lo stato di avanzamento della commessa, unitariamente considerata.
- ▶ Non si ritiene che la mancata inclusione della precisazione esprima una scelta dell'OIC, secondo cui non si rende più obbligatorio il ricalcolo dei lavori in corso a livello di bilancio consolidato, in una logica di semplificazione per le imprese, quanto piuttosto una precisazione ritenuta non strettamente necessaria in quanto insita nella modalità di determinazione dei lavori in corso. Il mancato ricalcolo dei lavori in corso sulla base della percentuale di completamento comporterebbe infatti una valutazione degli stessi non coerente con l'applicazione del principio OIC 23, a livello di bilancio consolidato.

OIC 17 (2014) – Bilancio consolidato

Tematica

Primo bilancio consolidato

- ▶ Nel caso di società che redigono per la prima volta il bilancio consolidato, perché ne erano esonerate, il consolidamento delle partecipazioni è attuato sulla base dei valori contabili alla data del primo consolidamento. Se essa è però una subholding il principio raccomanda di fare riferimento alla data originaria di acquisto delle partecipazioni, in quanto tecnicamente più corretto.

Tematica

Cessione di partecipazione senza perdita di controllo e con perdita di controllo

- ▶ Il nuovo OIC 17 stabilisce che in caso di cessione parziale di partecipazione, senza perdita di controllo, la plusvalenza o minusvalenza derivante dall'operazione è sempre imputata al conto economico consolidato.
- ▶ Il precedente principio, oltre alla soluzione sopra indicata, presentata come soluzione normale, consentiva l'imputazione della differenza ad aumento od a riduzione del patrimonio netto.
- ▶ Con riferimento invece alla cessione con perdita di controllo, è confermata l'imputazione della differenza a conto economico.
- ▶ In caso di perdita del controllo la partecipazione è deconsolidata con riferimento alla data di cessione, al fine di evidenziare il contributo reddituale della partecipazione, salvo eccessiva onerosità o impossibilità di reperire le informazioni a tale data. In tal caso, la partecipazione è deconsolidata dall'inizio dell'esercizio.

OIC 17 (2014) – Bilancio consolidato

Tematica

Cessione totale o parziale di una impresa estera

- ▶ Il nuovo OIC 17 conferma che l'effetto netto della traduzione del bilancio della società partecipata in moneta di conto si rileva in una apposita «Riserva da differenza di traduzione», nell'ambito del patrimonio netto consolidato (eventualmente da attribuire al gruppo ed a terzi secondo la quota di possesso della partecipata).
- ▶ Lo stesso principio prevede inoltre che in caso di cessione parziale/totale dell'impresa estera, la relativa quota della complessiva riserva da differenze di traduzione va riclassificata in una riserva disponibile.
- ▶ La precisazione non era contenuta nel vecchio principio. La sua interpretazione letterale porterebbe ad una semplice riclassifica della differenza di traduzione realizzata, dalla specifica riserva ad una riserva disponibile. Nel successivo esempio, volutamente focalizzato sul solo realizzo del differenziale di cambio attraverso la cessione integrale di una controllata estera, si evidenzia la differenza tra il trattamento contabile derivante dall'interpretazione letterale e quello che prevede di imputare il realizzo della riserva di traduzione direttamente a conto economico, tra i proventi finanziari, mediante una riclassifica della riserva di traduzione (patrimonio netto) al conto economico.

OIC 17 (2014) – Bilancio consolidato

Tematica

Cessione totale o parziale di una impresa estera

Società estera da consolidare	dollari		Anno di acquisizione		Anno X + 1		Anno di cessione X + 2	
	dare	avere	1 euro = \$	1,4	1 euro = \$	1,3	1 euro = \$	1,25
Attivo	1.000		714,29		769,23		800,00	
Passivo		600		428,57		461,54		480,00
Patrimonio netto		400		285,71		285,71		285,71
Differenza di traduzione						21,98		34,29
	1.000	1.000	714,29	714,29	769,23	769,23	800,00	800,00

tasso di cambio 1 € = 1,40 \$ all'anno di acquisizione

tasso di cambio 1 € = 1,30 \$ all'anno X + 1

tasso di cambio al momento di vendita della partecipazione nell'anno x + 2

	dollari	euro
Costo di acquisto della partecipazione	400	285,71
Prezzo di vendita della partecipazione	400	320
Utile su cambi realizzato in sede di cessione nel corso dell'esercizio X + 2		34,29

Bilancio consolidato anno di cessione (come da interpretazione letterale)

Valore attività nette della partecipata nel consolidato x + 1 (285,71 + 21,98)	307,69
Prezzo di cessione in euro	320
Utile su cambi da cessione	12,31 conto economico consolidato
Trasferimento da riserva di traduzione a riserva disponibile	21,98 Patrimonio netto consolidato
Utile su cambi realizzato rispetto al momento iniziale di acquisto	<u>34,29</u> Totale patrimonio netto

Bilancio consolidato anno di cessione (considerando interamente realizzata la differenza di traduzione a conto economico)

Utile su cambi da cessione	12,31 conto economico
Trasferimento da riserva di traduzione a utile su cambi realizzato da cessione	21,98 conto economico
	<u>34,29</u> Totale conto economico e patrimonio netto

OIC 17 (2014) – Bilancio consolidato

Tematica

Patrimonio netto e risultato di esercizio corrispondenti alle interessenze di terzi

- ▶ Il nuovo OIC 17 conferma che l'allocazione del prezzo di acquisto della partecipazione sulle attività o passività della partecipata nei limiti dei valori correnti non comporta alcuna attribuzione del plusvalore alle quote di pertinenza dei soci di minoranza.
- ▶ Se al momento dell'acquisto di una partecipazione l'interessenza di terzi consiste in un deficit, tale interessenza si valuta pari a zero, a meno che essi non si siano espressamente impegnati al ripianamento. Nell'elisione della partecipazione, ciò si riflette in un aumento della differenza da annullamento iniziale da imputare a conto economico, tra gli oneri straordinari dell'esercizio.
- ▶ Nel vecchio principio veniva precisato che tale deficit si traduceva, normalmente, in un aumento dell'avviamento. Conseguentemente anche gli eventuali utili successivi di pertinenza dei soci di minoranza subiscono dei diversi trattamenti. A tal proposito il vecchio principio evidenzia la necessità di ridurre il valore dell'avviamento per l'ammontare del deficit per il quale esso era stato aumentato nel vecchio principio; mentre il nuovo richiede che gli utili siano portati a riduzione della differenza da consolidamento fino al totale recupero delle perdite inizialmente contabilizzate ad incremento della differenza da consolidamento.
- ▶ Si veda in proposito l'esempio successivo per l'allocazione iniziale del deficit nel vecchio e nel nuovo principio:

OIC 17 (2014) – Bilancio consolidato

Tematica

Patrimonio netto e risultato di esercizio corrispondenti alle interessenze di terzi

A acquista il 60% di B al prezzo di 100
 B è l'unico asset di B, finanziato interamente da patrimonio netto
 Il patrimonio netto di B presenta un deficit patrimoniale di 200 derivante da:

Attivo	2.000	
Passivo		2.200
Deficit patrimoniale		(200)
	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>

Determinazione della differenza di consolidamento

Prezzo di acquisto	100
Deficit patrimoniale del Gruppo	-120
Differenza di consolidamento gruppo	<u>220</u>

Deficit di competenza di terzi (80)

Consolidamento

	Nuovo OIC 17		Vecchio OIC 17	
Attivo	2.000		2.000	
Differenza di consolidamento	220		300	
Componente straordinario di reddito	80			
Passivo di B		2.200		2.200
Patrimonio netto di A		100		100
	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>

OIC 17 (2014) – Metodo del patrimonio netto

Principali modifiche

OIC	Tema	Vecchio principio	Nuovo principio
OIC 17 Metodo del patrimonio netto	Valutazione successiva: metodo imputazione risultato partecipata	Due trattamenti (preferito ed alternativo) per plusvalore/minusvalore derivante dalla valutazione della partecipazione, ovvero: <ul style="list-style-type: none">- Metodo del patrimonio netto integrale (preferito);- Metodo del patrimonio netto con rappresentazione solo patrimoniale (alternativo)	Eliminato criterio alternativo a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014.

OIC 17 (2014) – Metodo del patrimonio netto

Tematica

Valutazione partecipazione con metodo del PN

- ▶ Il nuovo principio elimina l'opzione che consentiva di utilizzare il c.d. metodo patrimoniale per l'imputazione delle variazioni di valore della partecipata valutata con il metodo del patrimonio netto legate ai suoi risultati reddituali. La norma transitoria prevede che anche i dividendi percepiti dalla partecipante sono rilevati in bilancio secondo il nuovo principio, indipendentemente dal metodo con cui erano stati precedentemente contabilizzati gli utili della partecipata presso la partecipante.
- ▶ Per una miglior comprensione della differenza fra i metodi alternativi e l'applicazione della norma transitoria si veda il seguente esempio:

"A" acquista in data 30.04:XX3 l'80% di B al prezzo di	1.000			
stato patrimoniale di B	alla data di acquisto		al 31.12.XX3	al 31.12.XX4
capitale sociale	1.000		1.000	1.000
Riserva legale	100		100	165
Dividendi distribuiti			-	(60)
Utile del periodo	25		65	90
	<u>1.125</u>		<u>1.165</u>	<u>1.195</u>
Patrimonio netto di B di competenza del gruppo al momento dell'acquisizione	900			
Differenza da annullamento	100			
Ammortamento differenza in 5 anni			13	20

OIC 17 (2014) – Metodo del patrimonio netto

Tematica

Valutazione partecipazione con metodo del PN

Valutazione partecipazione metodo del patrimonio netto	al 31.12.XX3	al 31.12.XX4	Totale
Valore di costo iniziale	900	919	
Risultato del periodo	32	72	104
Ammortamento differenza di consolidamento	(13)	(20)	(33)
Dividendi distribuiti		(60)	
Valutazione metodo patrimonio netto	<u>919</u>	<u>911</u>	<u>71</u>
Nuovo OIC			
Partecipazione (stato Patrimoniale)	919	911	
Rettifiche di valore di attività finanziarie: rivalutazioni (conto economico)	19	52	71
Riserva non distribuibile da rivalut. partecipazioni (stato patrimoniale)	19	11	
Vecchio OIC metodo alternativo			
Partecipazione (stato Patrimoniale)	919	911	
Riserva non distribuibile da rivalut. partecipazioni (stato patrimoniale)	19	11	
Dividendi da partecipazioni (conto economico)		60	
Nuovo OIC: norma transitoria per metodo alternativo			
Partecipazione (stato Patrimoniale)	919	911	
Riserva non distribuibile da rivalut. partecipazioni (stato patrimoniale)	19	11 (a)	
Rettifiche di valore di attività finanziarie: rivalutazioni (conto economico)		52	
(a) riserva non distribuibile iniziale + risulati conseguiti - dividendi erogati			

OIC 17 (2014) – Metodo del patrimonio netto

Tematica

Cambiamento del criterio di valutazione (da costo al metodo del patrimonio netto)

- ▶ Con riferimento alla rilevazione della differenza iniziale tra patrimonio netto contabile e costo di acquisto della partecipazione, il principio identifica come *best practice* la determinazione dei valori alla “*data di acquisizione*” pur ammettendo l'utilizzo della “*data dell'ultimo bilancio della partecipata*”. Ove rediga il bilancio consolidato, il nuovo principio OIC 17 precisa che la partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto deve essere iscritta al corrispondente valore risultante dal bilancio consolidato.
- ▶ Dal confronto, alla data del cambiamento del criterio di valutazione, tra il valore contabile della partecipazione determinato con il metodo del patrimonio netto e quello iscritto nel bilancio della partecipata può emergere un valore superiore (differenza positiva) o un valore inferiore (differenza negativa).
- ▶ Se **MPN > Costo differenza positiva**
 - Provento straordinario a conto economico
 - accredito ad una riserva indisponibile
- Se **MPN < Costo differenza negativa**
 - Onere straordinario a conto economico

OIC 17 (2014) – Metodo del patrimonio netto

Tematica

Cambiamento del criterio di valutazione (da costo al metodo del patrimonio netto)

- ▶ Il vecchio principio n. 21 del novembre 2005, nell'ipotesi di differenza positiva, prevedeva che l'incremento di valore della partecipazione fosse iscritto ad una riserva non distribuibile al momento del passaggio, e che il conto economico riflettesse i soli risultati del periodo derivanti dell'applicazione del metodo del patrimonio netto.
- ▶ Nel caso di differenza negativa si prevedeva invece che, ancorché la minusvalenza fosse attribuibile a risultati negativi della partecipata, il valore della partecipazione fosse ridotto imputando a conto economico tutta la differenza, alla voce D.19.a – rettifiche di valore di attività finanziarie: svalutazione di partecipazioni